

finora indipendente da ogni aggregazione comunale. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1649.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del progetto di legge relativo alla corrispondenza marittima tra Cagliari e Tunisi;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge pel riordinamento della tassa sul commercio, sull'industria, sulle arti e professioni liberali.

## TORNATA DEL 15 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Discussione del progetto di legge per la corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi — Osservazioni del deputato Angius — votazione ed approvazione deg' i articoli e dell'intero progetto — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio — Classi sesta e settima annesse alla tabella A, portanti la designazione delle diverse professioni — Proposizioni e deliberazioni di trasporti, emendamenti, aggiunte e soppressioni — Parlano i deputati Cavour Gustavo, relatore, Valerio, Quaglia, Botta, Bonavera e Sella — Approvazione delle classi suddette e di un'avvertenza aggiunta alla tabella — Relazione sul progetto di legge relativo al consiglio per la marina mercantile — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per facoltà alla divisione di Sassari di stabilire una sovrimposta e a contrarre un prestito — Ripresa della discussione del progetto suaccennato — Approvazione del n° 1 dell'articolo 4 — Discussione della tavola B, annessa a quest'articolo — Proposizioni dei deputati Casaretto, Bonavera, Valerio, Deforesta, Mantelli e Cavour Gustavo, relatore — Parlano il ministro delle finanze ed i deputati Mellana, Farina Paolo, Sineo, Di Revel, Serra Francesco e Mameli — Approvazione del n° 2 della tabella suddetta — Osservazioni dei deputati Franchi e Bonavera sul n° 3 — Rinvio alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**AIRENTI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

5130. Filippi Gerolamo, da Carrù, provincia di Mondovì, fatti vari appunti circa la condotta dell'aiutante del Genio addetto da più anni a quella provincia, ne invoca la traslazione.

5131. Sei impresari di lavori pubblici nella città d'Asti, ravvisandosi esorbitantemente gravati dal progetto di legge per l'imposta sull'industria e commercio, propongono che si percepisca un tanto per cento su tutte le imprese tanto pubbliche quanto private.

5132. Parecchi fabbricatori di tessuti in cotone della città di Chieri ricorrono alla Camera all'oggetto di ottenere alcune modificazioni, che specificano, alle varie disposizioni della legge sul riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti liberali, industria e commercio che si sta discutendo.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, pongo ai

voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

### ATTI DIVERSI.

**QUAGLIA.** La petizione portante il numero 5132 è relativa alla legge attualmente in discussione. Essa fu sporta da alcuni fabbricatori di tessuti di cotone di Chieri, i quali domandano alcune modificazioni alla penultima tabella alla legge medesima annessa.

Io pregherei la Camera di rimandare immediatamente questa petizione alla Commissione perchè voglia esaminarla in tempo.

**PRESIDENTE.** Questa petizione fu già trasmessa alla Commissione.

Il signor G. Gastaldi fa omaggio alla Camera, a nome della società per la coltivazione delle miniere di Bagnasco, di quindici esemplari di un libro intitolato: *Du charbon fossile et de la concession de Bagnasco, Nuceto e Massimino.*

Alcuni di questi esemplari saranno deposti nella biblioteca della Camera; gli altri saranno dati ai deputati che desiderano averli.

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER STABILIRE UNA CORRISPONDENZA POSTALE TRA CAGLIARI E TUNISI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per autorizzazione di una convenzione pel servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1618.)

Il progetto di legge è così concepito :

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione stipulata il 31 marzo ultimo scorso fra i ministri delle finanze e della marina, e Raffaele Rubattino direttore della compagnia dei vapori nazionali sotto la ditta *Rubattino e compagnia*, per il servizio di corrispondenza postale fra Cagliari e Tunisi.

« Art. 2. È assegnato un credito supplementario di lire 30,000 in aggiunta alla categoria 24, *Trasporto dei dispacci*, del bilancio passivo del Ministero esteri pel corrente esercizio. »

La discussione generale è aperta.

**ANGIUS.** Domando la parola. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ANGIUS.** Considerando la convenzione che il ministro delle finanze ha proposto alle deliberazioni del Parlamento, non seppi fare alcuna delle osservazioni che si trovano notate nella relazione, e credo, perchè preoccupato dalle ragioni che l'onorevole relatore ha contrapposto alle obiezioni fatte da alcuni commissari; io però ho inciampato dove la Commissione è andata di piano, e ho fatte alcune osservazioni che non trovo accennate nella relazione.

Queste osservazioni cadono sopra gli articoli 12 e 22. Sopra l'articolo 12 io non vorrò notare la superfluità della clausola *eccetto i casi di forza maggiore*, perchè tale clausola è sempre sottintesa quando può avere luogo quella forza; piuttosto stimerei meglio che, invece di siffatta clausola particolare, si adoprassero una clausola di forma generale, la quale io enuncierei così: *ove non intervenga una ragionevole causa di ritardo*, giacchè il piroscavo potrebbe ritardare, a cagion d'esempio, per dare alta a una nave pericolante.

Ricercando quindi la causa della disposizione contenuta in questo articolo, e le ragioni per cui siasi determinato il tempo della corsa, mi è paruto che ciò era stato perchè il piroscavo non deviasse a levante, per esempio, ai porti di Trapani e di Marsala, ed a ponente ai porti di Bisesta e di Bona; e mi è paruto ancora che ciò fosse perchè, dove si volesse adoperar le vele, non si allentasse l'azione della macchina, e fosse così combinata la forza del vento e quella del vapore, che la forza composta risultante eguagliasse l'azione delle vele e della macchina in pressione ordinaria.

Ma, se queste furono le ragioni per cui fu determinata la corsa a più di venti ore, io credo che l'enunciato dell'articolo 12 dovrebbe essere altro, dovrebbe dire esplicitamente i due casi press'a poco in questo modo :

« Il piroscavo non uscirà dalla sua via per toccare alcune parti intermedie, e, se vogliasi sussidiare la macchina col vento, la forza composta non dovrà essere inferiore alla forza semplice della macchina nella pressione ordinaria. »

Del resto, io non insisterò perchè questa formola mia venga sostituita alla espressione dell'indicato articolo, e sa-

rei contento se esso fosse inteso nel senso in cui l'ho spiegato.

Mi è sfuggita però un'osservazione, ed è questa che, se il numero delle ore di corsa in una linea determinata ed in circostanze non sfavorevoli risponde alla forza della macchina, sarebbe stato più razionale di determinare nell'articolo la forza delle macchine e non il tempo della corsa.

La distanza da Cagliari a Tunisi essendo di chilometri 333 a 340, se la forza della macchina è di chilometri 20 per ora, ci vorranno ore 18.

Se la data forza sarà di chilometri 18 600 per ora, s'impiegheranno poco più di ore 18; e perchè si faccia la corsa in ore 20, come porta l'articolo, bisognerà supporre che la forza della macchina sia per chilometri 16, in questo caso la velocità è ben poco veloce.

Passo all'articolo 22, nel quale occorre un'osservazione che merita considerazione.

La proibizione posta in quest'articolo che il regio piroscavo non rimorchi alcun legno, nel modo assoluto in cui leggesi espressa non mi pare ragionevole.

Egli è ben ragionato che il piroscavo non rimorchi alcun naviglio che non possa progredire per mancanza di vento: 1° perchè quella vaporiera è destinata per l'uso determinato in questo progetto; 2° perchè il rimorchio accelera la consumazione dello scafo, e può necessitare una pressione maggiore nella macchina; 3° perchè la trazione diminuisce la celerità, quindi aumenta le ore del viaggio e ritarda gli approdi.

Ma, se il regio piroscavo incontri o veda una nave, la quale, perduto il timone, rotti gli alberi tra la procella, non possa progredire oltre e perigli, allora sarà umanità il dare soccorso, e sarebbe opera inumana se, per obbedire all'articolo 12 e a questo, la regia vaporiera continuasse la sua corsa. (*Interruzione*) Si dice che chi può non manca di soccorrere ai periglianti. Ma è forse impossibile che, essendo determinata l'ora del viaggio, come è nel presente contratto, ed essendo vietato il rimorchamento, un capitano si dispensi da questo dovere d'umanità per obbedire a queste condizioni, ed evitare la fatica ed il disagio del soccorso?

Per questa possibilità io ho voluto che si notasse questo caso.

E perchè credo conveniente che quando la compagnia eserciterà con propri piroscavi il servizio postale da Tunisi a Cagliari, e la corrispondenza postale da Tunisi a Genova per Cagliari non sia rallentata per simile causa, io avrei desiderato che la redazione fosse espressa in modo più largo, e direi: « Il piroscavo non rimorchierà che le sole navi che non possano proseguire la loro corsa e perigliano. »

**PRESIDENTE.** Dal sin qui detto parrebbe che il deputato Angius voglia l'accettazione di questo progetto, ma gli devo far osservare che, se propone mutamenti alla convenzione, andrebbe contro il suo desiderio.

La Camera non può che accettare o respingere il testo della convenzione.

**ANGIUS.** Io ho inteso piuttosto di dare un suggerimento anzichè di fare una proposizione, e, come ho detto dopo l'osservazione sull'articolo 12, dirò sopra questo, che sarò soddisfatto se si accetti e ritenga il senso in cui ho significato che lo vorrei inteso.

Astenendomi da ogni altra osservazione, e spiegando la mia opinione su questo contratto, io riconosco in esso tutta l'equità, e riconoscendo insieme che nel medesimo si è ben provveduto all'interesse dello Stato ed a quello dei privati, io dico degnissimo dell'approvazione unanime della Camera.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, consulto la Camera se intenda di chiudere la discussione generale e di passare alla discussione degli articoli.

(La Camera delibera di passare alla discussione degli articoli.)

(Ambi gli articoli (*Vedi sopra*) sono approvati senza discussione.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	115
Maggioranza . . . . .	57
Voti favorevoli . . . . .	108
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLA TASSA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SULLE ARTI E PROFESSIONI LIBERALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, e sulle professioni ed arti liberali.

La parola spetta all'onorevole relatore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Camera ha rimandato alla Commissione nella seduta di ieri alcune proposte. Non ancora sopra tutte ha potuto deliberare, ma sopra talune avendo emesso il suo voto, vengo a riferirne il risultato.

Viene in primo luogo la grave questione dei negozianti all'ingrosso di cereali. Ricorderà la Camera le osservazioni fatte in proposito dagli onorevoli deputati Bonavera, Quaglia, Valerio ed altri ancora. Fu generalmente da tutti ammesso che era necessario di fare varie distinzioni e, direi quasi, sotto-distinzioni. La Commissione si è decisa a proporre alla Camera di stabilire cinque diverse distinzioni per questo genere di commercio, che sarebbero nell'ordine seguente.

Prima verrebbero i negozianti all'ingrosso di cereali per via di mare, o che li spediscono all'estero, e questi sarebbero rimandati alla tavola B. Ci fu una discussione in seno della Commissione, se questi dovessero poi essere suddivisi in due classi o rimanere in una; ma di ciò ora stimo meglio non parlare per non complicare la discussione. Questa questione si tratterà quando saremo alla tavola B.

Quelli collocati nella tavola A si porrebbero sotto quattro rubriche. Nella seconda classe della tavola A sarebbero portati i negozianti all'ingrosso di cereali, riso o biade, che ne fanno spedizione all'interno.

Osservo alla Camera che quelli che fanno spedizioni all'estero sono da porsi, secondo il concetto della Commissione, in una classe maggiore, e così si colpirebbero anche quelli che fanno questo commercio per Arona ed il lago Maggiore colla Svizzera.

Ad alcuni parve un po' troppo mite di lasciare costoro nella seconda classe; ma, per motivi già più volte addotti, per non essere poi generalmente grandissimo il negozio dei cereali nelle provincie strettamente continentali, e pel favore che debbono avere i generi di prima necessità, la Commissione ha opinato di doverli soltanto porre nella seconda classe.

Verrebbero in terza classe i granaiuoli o farinaiuoli all'in-

grosso ed al minuto cumulativamente, con magazzino; verrebbero quindi in quinta classe i granaiuoli o farinaiuoli che commerciano sui mercati con carri, e non hanno bottega; verrebbero poi in settima classe i granaiuoli o farinaiuoli che hanno bottega, che vendono solo al minuto, o che negoziano soltanto con bestie da soma.

Ecco le proposte che ora sottometto alla Camera circa il commercio dei grani.

Quindi la Commissione ha preso ad esame le osservazioni che le erano state fatte da vari onorevoli deputati per spiegare il senso delle parole « fabbricanti e negozianti. » Si è riconosciuto che veramente molte volte queste parole erano state prese in due sensi diversi, secondo i luoghi e secondo le circostanze. Questo è un piccolo difetto, e la Commissione è grata a quelli che l'hanno fatto rilevare; però in pratica non avrebbe potuto avere grandi inconvenienti, poichè così è pure nelle tavole francesi, che sono in vigore da circa cinquant'anni; furono bensì corrette nel 1844, ma non fu tolto questo doppio impiego. E si noti che dico doppio impiego, e non equivoco, perchè, esaminando tranquillamente le tariffe, dal complesso si vede quando il senso deve essere congiuntivo e quando disgiuntivo. Osservo anzi che, se il relatore non ha scorto questo difetto, ha avuto per complice tutta la Camera, quando molti degli onorevoli deputati della Liguria vennero a proporre che si togliesse la parola « fabbricanti » nell'alinea dove si diceva « negozianti e fabbricanti d'olio, » essi intesero che il senso era disgiuntivo, e che per conseguenza era necessario di togliere quella parola, altrimenti sarebbero stati colpiti i soli fabbricanti; e la Commissione accettò questa proposta, e la Camera l'ha sanzionata col suo voto. Allora gli onorevoli deputati, che hanno poi scorto ieri questo piccolo difetto, non lo avevano visto, e sono stati poi più castigati di noi, ma hanno pure partecipato a quel piccolo errore grammaticale.

Ad ogni modo, siccome la chiarezza non nuoce mai, la Commissione propone di aggiungere al fine della tabella A la seguente avvertenza: « Le parole *fabbricanti e negozianti*, nell'interpretazione di questa tabella, devono intendersi cumulativamente tuttavolta che i soli fabbricanti ovvero i soli negozianti trovansi altrove distintamente contemplati; fuori di questo caso, devono intendersi in senso disgiuntivo. »

Ho poi anche a riferire sopra un'osservazione tecnica, ma giusta, fatta dall'onorevole deputato Quaglia, dove si dice « miniere di piombo e di ferro. » L'onorevole deputato, molto esperto in queste materie, osservava che non era molto esatta questa locuzione. La Commissione ha adottato il suo suggerimento, e propone di dire « galena o *piombaggine* per malite. » Galena risponde appunto a quello che avevamo inteso sotto miniere di piombo, e *piombaggine* a quello che avevamo inteso sotto il nome di miniere di ferro; mettiamo poi o invece di *e*, perchè è sempre meglio il disgiuntivo.

Relativamente ai pizzicagnoli, l'onorevole deputato Sineo ha fatto un'osservazione che la Commissione ha anche trovata giusta, e da accogliersi.

Egli ha assicurato che i pizzicagnoli vendono anche comunemente candele di sevo, e che non era giusto per questa piccola eccezione del loro commercio il farli passare in una classe superiore.

La Commissione ha riconosciuto che il commercio di sevo da noi ha poca importanza. La disposizione fu presa dalle tabelle francesi, e quindi la Commissione propone di aggiungere all'articolo *Pizzicagnoli*, che era stato riservato, le seguenti parole: « quand'anche vendano sevo e candele come oggetto accessorio al loro negozio. »

Ecco quanto io aveva da riferire alla Camera.

**PRESIDENTE.** Ora, con riserva di porre in discussione l'articolo dei negozianti di grano all'ingrosso, i quali fanno spedizioni all'estero, metterò ai voti le altre aggiunte proposte dalla Commissione.

(Si approvano senza discussione le seguenti aggiunte:)

« Seconda classe. Negozianti all'ingrosso di cereali, riso o biade, che fanno spedizioni all'interno. »

« Terza classe. Granaiuoli o farinauoli all'ingrosso.

« Quinta classe. Granaiuoli o farinauoli che commerciano sui mercati con carri e non hanno bottega.

« Settima classe. Granaiuoli o farinauoli con bottega che vendono solo al minuto, o che negoziano soltanto con bestie da soma. »

La Commissione propone inoltre che nella quarta classe, invece di dire: « Miniere di piombo e di ferro (negozianti al minuto con magazzino), » si dica: « Galena o piombaggine (negozianti al minuto con magazzino). »

(La Camera approva.)

Finalmente propone che alla classe quinta, all'articolo *Pizzicagnoli* si aggiunga « quand' anche vendano sevo e candele come oggetto accessorio al loro negozio. »

**VALERIO.** Io credo che questa formola sia un po' pericolosa, perchè i pizzicagnoli vendono molti altri generi analoghi al sevo, come per esempio butirro, varie qualità di olio e pesci freschi e salati. Quindi, se si dice che i pizzicagnoli possono vendere sevo, bisognerebbe fare una lunga enumerazione di tutti gli oggetti di consumo del loro negozio, che sono già compresi in altre categorie.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io credo che faccia parte del commercio dei pizzicagnoli la vendita del butirro, olio e pesci; ma queste sostanze sono commestibili, ciò che non si può dire del sevo. Quindi questa sostanza non si può dire che faccia assolutamente parte del commercio dei pizzicagnoli e non si può considerare per essi che come un accessorio.

**VALERIO.** I pizzicagnoli vendono sevo, come vendono pure olii grossolani di olivo, e olio di noce per ardere. Sarebbe quindi d'uopo di specificare che il pizzicagnolo può vendere altre derrate, quantunque non commestibili.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Secondo le osservazioni del deputato Valerio bisognerebbe fare una lista alquanto lunga onde specificare gli articoli che i pizzicagnoli potranno vendere; la Commissione ha però sempre tenuto per massima che sta nel criterio del giudice il determinare poi se uno debba figurare piuttosto in una categoria che in un'altra, secondo i generi che tiene in negozio, e ripeto che fuori di questo non abbiamo altro criterio che la coscienza del giudice. Io credo che un municipio, un giurì qualunque, riconosce facilmente chi è pizzicagnolo e chi fa il commercio di sevo all'ingrosso, quel commercio di sevo che può stabilirsi vicino ai grandi macelli; per questi si potrebbe prendere atto delle parole dette dal signor ministro e applicarle all'occasione; ma difficilmente potrei fare qui la enumerazione di tutti gli oggetti che vendono i pizzicagnoli.

**VALERIO.** Appunto per questo io credo dannoso ammettere questa eccezione per il sevo; io esprimerei la massima generale indicata prima dal signor relatore, che riconosco giusta, e non metterei altro; ma, se si dice che il pizzicagnolo può vendere candele di sevo e sevo, pare che si escluda che egli non possa vendere tutti gli altri oggetti che vennero specialmente indicati nelle tabelle.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io aderirei volentieri alla proposta dell'onorevole Valerio, di non metter nulla, ma si

era appunto in via di conciliazione sulla proposta dell'onorevole Sineo che la Commissione aveva accettato il rinvio, ed ha solamente formulata l'idea che non era stata contraddetta nella Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo aderisce alla proposta Valerio?

**SINEO.** Vi aderisco.

**PRESIDENTE.** Allora s'intenderà approvato tale articolo così concepito: « Pizzicagnoli (semplici rivenditori al minuto). »

Segue ora la discussione sulla classe sesta.

« Panierai (fabbricanti e negozianti al minuto) con bottega o magazzino.

« Pastai e vermicellai (negozianti).

« Penne metalliche (fabbricanti e negozianti di).

« Pennelli (fabbricanti e negozianti di).

« Pesciaiuoli (negozianti in bottega al minuto di pesce fresco).

« Pettinagnoli (fabbricanti e negozianti di pettini per lini e canapi fini.

« Pettini (fabbricanti e negozianti di) in corno, avorio, tartaruga od altre materie.

« Pianoforti (locatori di).

« Pittori blasonisti.

« Pittori e doratori su vetri, porcellane, cristalli, ecc.

« Polveri da caccia (negozianti all'ingrosso di).

« Posate ed altri oggetti minuti di ferro battuto e stagnato (fabbricanti e negozianti di).

« Pungiglioni o carne, e pali per le viti (negozianti all'ingrosso di). »

**VALERIO.** Mi pare che questo commercio debba essere posto alla settima categoria. Esso ha stretta correlazione col'industria agricola, e non è di una grande importanza.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Quest'articolo sarà trasportato alla settima classe.

« Razzai (fabbricanti e negozianti di fuochi lavorati).

« Remi (fabbricanti e negozianti di). »

**VALERIO.** Anche quest'articolo domanderei che fosse portato nella settima classe. I remi non sono che un pezzo di legno spogliato, e credo che meritino lo stesso trattamento che i pali per le viti.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Verrà adunque trasportato alla settima classe.

« Reti per la pesca e la caccia (fabbricanti) con bottega o magazzino.

« Rigattieri, barattori (negozianti di abiti usati) con bottega o magazzino.

« Riquadratori di appartamenti.

« Sacchi di tela (fabbricanti e negozianti di).

« Salnitrai (negozianti e fabbricanti).

« Sarti a fatture aventi almeno un lavorante.

« Scultori in legno.

« Spettacoli e divertimenti pubblici (direttori di compagnie non residenti quattro mesi consecutivi nello stesso comune.

« Stagnai (fabbricanti e venditori di minuti oggetti di stagno). »

**VALERIO.** Per gli stagnai bisognerebbe aggiungere con bottega, per non confonderli con gli stagnai ambulanti i quali sarebbero troppo gravati, ove si mantenessero in questa classe e che credo si debbano portare nella settima.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora si dirà: « Stagnai con bottega, ecc. »

- Stagnatori di specchi.
- Storia naturale (negozianti di).
- Stoviglie ordinarie (negozianti di) con bottega o magazzino.
- Stuccatori (fabbricanti e negozianti d'oggetti ed ornamenti di stucco con bottega o magazzino).
- Tabacchiere (fabbricanti e negozianti di) di qualunque sorta di materie.
- Tamburi e casse (fabbricanti e negozianti di).
- Tappi e turaccioli (negozianti al minuto di) rimandata alla settimana.
- Tavola d'oste (proprietari e somministratori).
- Tintori e cavamacchie per i particolari, con bottega.
- Tintori di pelli.
- Tiro d'archibugio o di pistola (proprietari, direttori o locatori di stabilimenti di).
- Torcolai (aventi stabilimenti per la fabbricazione di vini ed olii per conto altrui). »

**CROSA.** Io pregherei la Commissione a dirmi se non ravvisa in questa categoria una duplicazione della tassa, relativamente a quanto è detto nella tabella D, pagina 56. Riconosco giusto che si tassino i torchi da vino, perchè non sono tassati ancora, ma i torchi da olio li vedrei rappresentati nuovamente sotto la categoria « Molini a grano e cereali, ad olio » i quali sarebbero già sottoposti ad una tassa speciale.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Appunto la parola *torcolai* esclude quegli opifici che si possono considerare come molini; c'è una differenza tale, che nessuno può confondere un torchio con un molino; dimodochè trovo che si può lasciar la parola *torcolai* per l'olio: per esempio, l'olio di noce, che si fa per lo più col torchio, cadrà sotto questa classe, e quando si fa coi molini, sarà tassato coll'altra base della tabella D.

**PRESIDENTE.** Non essendo dunque fatta alcuna proposizione formale, quest'articolo sarà mantenuto come fu proposto.

• Tornitori di metalli. »

Il deputato Quaglia propone che si dica *torniai*.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Tornitori (in legno aventi pure negozio d'oggetti torniti, con bottega). »

Dicasi altrettanto qui, cioè *torniai*, invece di *tornitori*.

• Tortelli di colza od altri grani da cui fu estratto l'olio (negozianti di) al minuto con bottega e magazzino. »

**SELLA.** Io credo che nel nostro paese non vi siano negozianti di tortelli di colza.

Del rimanente, siccome si tratterebbe di oggetti che servono anche per l'agricoltura, io proporrei che tali negozianti fossero collocati nella settima classe.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Se non erro, parmi che siasi già presa la determinazione di sopprimere quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Sarà dunque quest'articolo soppresso.

• Trame (*chaînes*) di lino, canapa fina, lana e cotone, preparate per la fabbricazione di tessuti (negozianti di).

• Trastulli e ninnoli (negozianti al minuto). »

**VALERIO.** Anche qui bisognerebbe dire *con bottega*.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce. Quei negozianti di trastulli che non hanno bottega si potranno poi collocare nella settima classe.

**PRESIDENTE.** Si dirà dunque « Trastulli e ninnoli (negozianti al minuto di) con bottega.

• Trastulli e ninnoli (fabbricanti di) senza bottega nè magazzino.

• Ubbiadi (fabbricanti di).

• Vele (fabbricanti a fattura).

• Ventagli (fabbricanti e negozianti di) con bottega e magazzino.

• Vetrai (coloro che fanno la professione di apporre i vetri alle invetriate, aventi bottega.

• Vetrerie di uso ordinario (negozianti al minuto di).

• Vignette e caratteri di stampa intagliati (fabbricanti e negozianti di) con bottega.

• Vinaiuoli (venditori di vino al minuto da esportarsi). »

**VALERIO.** Domando che i venditori di vino al minuto siano trasportati nella settima categoria, e ciò per un motivo di moralità. Il vino che si consuma nel seno della famiglia giova, mentre il vino che si consuma nelle bettole spesso fa danno.

**PRESIDENTE.** Questo è già inteso, come conseguenza delle deliberazioni anteriori.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione vi ha già aderito.

**PRESIDENTE.** « Vino (venditori al minuto pel consumo in osteria senza bigliardo e senza somministrazione di commestibili.)

• Viti (fabbricanti di) coi metodi ordinari.

• Vivandieri (coloro che cucinano i commestibili da esportarsi). »

**VALERIO.** Anche questi debbono rimandarsi alla classe ultima per lo stesso motivo addotto in favore dei venditori di vino al minuto da esportarsi.

**PRESIDENTE.** Anche quest'articolo sarà portato alla classe settima.

• Classe settima. — Aghi da cucire e da calzette (fabbricanti coi metodi ordinari).

• Alloggiatori di buoi, cavalli ed altre bestie da soma di coloro che frequentano le fiere ed i mercati.

• Amido (negozianti al minuto di).

• Animelle da bottoni (fabbricanti di).

• Arrotini con bottega.

• Berretti da marinai e da facchini (fabbricanti e negozianti di).

• Berretti o *fez* alla greca o levantina (negozianti e fabbricanti).

• Bottai e barilai (fabbricanti).

• Bruciatari (cuocitori e venditori di castagne bruciate e lesse in bottega).

• Bustaiuoli (fabbricanti d'astucci e custodie per posate, occhiali, anelli, ecc.)

• Calderai ambulanti, stagnatori e riparatori d'utensili di cucina.

• Calderai (racconciatori).

• Calzolari (lavoranti in stanza).

• Canestrellai (fabbricanti e negozianti di cialdolini canestrellati).

• Cappelli di paglia ordinari (negozianti e fabbricanti).

• Capre, capretti (negozianti di).

• Carbonai (conducenti). Coloro che acquistano sul luogo di fabbricazione od altrimenti il carbone per venderlo sui mercati od ai consumatori.

• Carrozze di piazza (noleggiatori di) avendone una soltanto.

**VALERIO.** Credo che per mettere in correlazione quest'articolo con una deliberazione anteriore, si dovrebbe dire: « I noleggiatori di carrozze di piazza che non ne hanno più di tre. »

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Sì, sì.

**PRESIDENTE**. Quest'articolo sarà adunque così concepito.

« Carrozze in corso non regolare, nè periodico (proprietari di).

« Carta smerigliata o vetrata (fabbricanti di).

« Carta pesta (fabbricanti e negozianti al minuto di).

« Casse, cerchi e scatole (fabbricanti e negozianti al minuto di).

« Castagnai (negozianti al minuto in bottega).

« Cenciabuoli con magazzino.

« Chiodaiuoli (negozianti al minuto).

« Ciambellai (fabbricanti di pani d'ogni sorta pel servizio dei caffè e delle birrerie).

« Colla di pasta e di pelle (fabbricanti di).

« Collari pei cani (fabbricanti e negozianti).

« Colletti e cravatte con fibbia (fabbricanti e negozianti di).

« Coltroni (trapunte) (fabbricanti e negozianti di).

« Combustibili, stoviglie ed altre minuterie simili (negozianti al minuto di).

« Coloni cardati o gommati (negozianti di).

« Cristallerie (intagliatori di).

« Crivelli, vedi *Vagliai*.

« Cucitrici di busti, vesti e biancherie con meno di cinque lavoranti.

« Curandai e lavandai.

« Elastici per bretelle, cinghie, ecc. (fabbricanti di).

« Esca (fabbricanti e negozianti di).

« Ferravecchi con bottega o magazzino.

« Filo e cordoni di lino, canape fino, seta, lana e cotone (negozianti al minuto e fabbricanti di).

« Fioristi (fabbricanti per conto dei negozianti).

« Fioristi (negozianti di fiori naturali e mazzi in bottega).

« Foderi di sciabole, spade, baionette, ecc. (fabbricanti di) in corame.

« Foglie di *maïs* (meliga) (negozianti di) con bottega o magazzini, carro o bestia da soma.

« Forme (fabbricanti di) per le candele, i cappelli, gli stivali, ecc.

« Formelle (fabbricanti e negozianti di).

« Fornai (cuocitori di pane e vivande per conto altrui).

« Frangiai (fabbricanti).

« Frittumi (negozianti di cose fritte in bottega).

« Fruttaiuoli (venditori in bottega).

« Fruste (fabbricanti e negozianti di).

« Fusaiuoli (fabbricanti di cordame minuto).

« Funaioli (fabbricanti di fusi).

« Gabarre o barche da trasporto (proprietari od imprenditori pel trasporto delle merci dalla nave al porto, e dal porto alla nave).

« Gabbie, trappole pei topi e simili (fabbricanti di).

« Guarniture d'ombrelli e mazze, cioè calzuoli (puntali) anelli, manici, pomelli, ecc. (fabbricanti di).

« Imbottitura (fabbricanti e negozianti di). »

**VALERIO**. Mi pare che quest'industria bisognerebbe lasciarla libera del tutto. È un'industria di miserabili che girano pei nostri villaggi con una sedia sulle spalle e qualche fascio di paglia e guadagnano appena di che campare.

**PRESIDENTE**. Allora si potrebbe aggiungere le parole con bottega.

*Voci*. Sì! sì!

**PRESIDENTE**. « Incavigliatori.

« Incisori di musica.

« Incisori su legno.

« Incisori sui metalli per sigilli, biglietti di visita, intestazioni di lettere, note e simili.

« Lastre e lastroni (lose e losoni) per pavimenti (negozianti al minuto).

« Lattai a fattura.

« Latte, panna, panna montata, caciuciole fresche (negozianti in bottega).

« Lavagne ed ardesie (negozianti al minuto di). »

**QUAGLIA**. Propongo la stessa rettificazione fatta alla classe 2.

**PRESIDENTE**. Sarà rettificato.

« Lavandai, vedi *Curandai*.

« Lavori di capelli, come ritratti, cifre, paesaggi, ecc. (fabbricanti di).

« Legnaiuoli a fattura. »

Qui la Commissione propone che si dica: « Legnaiuoli e falegnami che non impiegano più di quattro operai. »

(È approvato.)

« Legnami secchi (negozianti al minuto di).

« Librai (rivenditori di libri vecchi in botteghino).

« Liquoristi (smercianti al minuto).

« Locandieri (alloggiatori alla giornata, settimana o mese, di operai od individui di simile condizione).

« Locatori di sacchi.

« Magnani a fattura.

« Manticetti ordinari (fabbricanti e negozianti di).

« Materassai con bottega.

« Mulattieri (proprietari o noleggiatori di muli per il trasporto). »

**VALERIO**. Qui bisognerebbe specificare il numero dei muli; e direi di fissarlo a cinque, perchè i poveri mulattieri li abbiamo già trattati molto male in occasione che abbiamo tolto il privilegio della contea di Nizza.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. La Commissione aderirebbe sino a tre.

**PRESIDENTE**. Si dirà dunque: « Proprietari o noleggiatori di muli oltre a tre. »

**DECANDIA**. Io aggiungerei pure ai muli i cavalli che servono al trasporto. Nell'isola di Sardegna, per esempio, sono ancora usati per trasportare le merci i piccoli cavalli, come nel contado di Nizza i muli. Crederei quindi che questi dovrebbero essere compresi in questa categoria.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. La Commissione aderisce. Si potrebbe dire: « Cavalli, muli, somarelli ed altre bestie da soma oltre a tre. »

**VALERIO**. Aggiungendo i somarelli, essendo questi di poco valore, bisognerebbe dire fin oltre a quattro o cinque.

**CAVOUR GUSTAVO**, *relatore*. Allora è meglio prescindere dai somarelli e dire solo: « Cavalli da soma e muli per il trasporto oltre a tre. » (Sì! sì!)

**PRESIDENTE**. S'intenderà quindi approvata questa proposta.

« Occhielli metallici (fabbricanti di).

« Orologi di legno e da campanile (fabbricanti e negozianti di) con bottega o magazzino.

« Ossature di ombrelli (fabbricanti e negozianti di).

« Ova e pollame (negozianti) con bestia da soma.

« Pale di legno (fabbricanti e negozianti di).

« Pane (negozianti di) in bottega.

« Papucce (fabbricanti e negozianti di).

« Pastiglie per mobili, galanterie (*bijoux*) e minuti gioielli in pastiglie di rosa o dette del Serraglio (fabbricanti di).

« Pelli o bandelle preparate ad uso dei cappellai (fabbricanti e negozianti di).

« Pettinagnoli (fabbricanti e negozianti di pettini per tessitura).

« Pettinatori di lini, canapi e lane in bottega.

« Pollame, vedi *Ova*.

« Posate di stagno e leghe composte e simili oggetti (fonditori ambulanti).

« Regoli, squadre, ecc. (fabbricanti di).

« Renaiuoli (negozianti di rena).

« Ricamatori a fattura.

« Rigattieri aventi magazzino di mercerie diverse usate, non compresi gli abiti.

« Ritratti al dagherotipo (fabbricanti e negozianti di).

« Rocchetti per le manifatture (fabbricanti di).

« Sanguisughe (negozianti al minuto di).

« Scalpellini. »

**BOTTA.** Io desidererei sapere che cosa si intenda per scalpellini, perchè se s'intendono coloro che lavorano, non devono pagare.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** S'intendono quelli che hanno un'impresa.

**BOTTA.** Mi pare che sarebbe meglio spiegarlo, perchè si potrebbe anche intendere gli operai scalpellini.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Nell'articolo 23, al secondo alinea del paragrafo 5, è detto che non sono considerati quali lavoranti, la moglie che lavora in aiuto del marito, nè i figli, anche ammogliati, che lavorano col padre e colla madre, nè un solo aiutatore o bracciante necessario per l'esercizio della professione.

Quest'eccezione mi pare che tolga ogni dubbio: altrimenti io pregherei l'onorevole Botta di suggerire una redazione migliore.

**PRESIDENTE.** Il deputato Botta ha la parola.

**BOTTA.** Siccome quelli che negoziano in marmi ed in sassi sono già tassati, si potrebbe ora omettere l'articolo *Scalpellini*. Del resto, io mi dichiaro pago delle spiegazioni date dall'onorevole relatore della Commissione.

**SELLA.** A me pare che si potrebbe dire: « Scalpellini imprenditori aventi più di 4 operai. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione accetta la redazione proposta dal deputato Sella.

**QUAGLIA.** Io prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, e spero che eguale misura sarà adottata per i ricamatori a fattura, che, cioè, sarà inteso che non saranno sottoposti a tassa gli operai, ma solamente quelli che fanno questa professione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** L'articolo 23 provvede a questa obbiezione.

**PRESIDENTE.** « Scalpellini imprenditori aventi più di 4 operai.

« Scarpe e stivali usati (negozianti con bottega di).

« Scatole, vedi *Casse*.

« Scope, granate e granatini di meliga e saggina (negozianti di) con vettura o bestia da soma.

« Sedie ordinarie (fabbricanti e negozianti di).

« Sedie chiuse e sedie ordinarie (locatori di).

« Segatori e squadratori di fusti (capi squadra).

« Sensali da cavalli ed altri animali. »

**BONAVERA.** I sensali sono compresi in varie classi nella tabella B la quale porta delle cifre assai elevate, e non vi è eccezione relativa ai sensali nella tabella A, tranne quella di cui si è fatta testè lettura e che si trova alla classe settima della tabella B, che comprende quelli che pagherebbero da 2 a 16 lire.

Ciò premesso, io trovo che questo articolo fa una restri-

zione ad una sola specie di sensali di cavalli ed altri animali, ma vi sono poi altri sensali che si applicano ad altri oggetti, come legna, paglia, fieno, carbone ed altro.

Io credo quindi che in via di giustizia converrebbe estendere anche questa settima classe a tutti gli altri sensali succitati che si restringono a piccoli oggetti.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Bisogna considerare che è molto difficile l'accertare la condizione dei sensali in modo preciso. Ve ne sono di quelli che, applicati all'alto commercio, fanno degli ampi guadagni, e questi vennero considerati nella tabella B, ma i sensali da cavalli esercitano una professione che tutti conoscono, nè si può facilmente dissimulare. In quanto poi agli altri sensali di cui ha parlato il deputato Bonavera, non si possono veramente sempre dichiarare tali, poichè fanno i loro negozi in modo che non si dà a divedere, poichè al solito si danno pure nel tempo stesso a qualche altro negozietto. Per lo più questi piccoli sensali, che non sono di quel genere in cui la loro parola dà una specie di autenticità ai contratti, non si possono colpire, perchè non hanno bottega, e non si possono sorprendere quando vanno a parlare all'orecchio dell'uno o dell'altro. Essi si qualificerebbero come intromettitori a titolo di amicizia, e non si potrebbe, senza grandi vessazioni, accertare la loro qualità di sensali.

Per questo, la Commissione non ha creduto doverli contemplare, tanto più che essa, come ho già detto, aveva fissato per massima di non andare più in là nelle fiscalità di quanto era andato il Ministero, ed era quindi andata a rilento nel proporre aumenti.

Se si fanno proposte specifiche, la Commissione vedrà se può accettarle, ma essa s'induce a rilento a far proposte di aumenti.

**BONAVERA.** Io debbo avvertire che non ho domandato aumenti, o signori, anzi io accetto ben volentieri la dichiarazione fatta dal signor relatore, che questi sensali sono esenti, e lo ringrazio perchè io aveva capito male.

**PRESIDENTE.** « Spazzacamini (direttori od impresari degli).

« Spole (fabbricanti di).

« Stampatori su porcellana, maiolica, vetri, cristalli, smalti, ecc.

« Stoppa (negozianti di).

« Stuoie ordinarie a pagliaricci (fabbricanti di).

« Tele grosse da imballaggio (fabbricanti di).

« Tessitori. »

**VALERIO.** Mi pare che bisognerebbe cancellare a questo luogo i tessitori, perchè vengono colpiti nell'ultima tabella sotto la rubrica *telai*, o almeno ci vorrebbe una spiegazione sufficientemente ampia per sapere chi s'intenda colpire con questa parola *tessitori*. Quando esamineremo la tabella D, allora potremo vedere che cosa s'intenda di queste diverse denominazioni, onde applicare la tassa a questa industria così importante.

**SELLA.** Io sarei dello stesso avviso dell'onorevole Valerio, perchè in questa tabella A abbiamo i tessitori, nella tabella B, a pagina 38, abbiamo i telai; ed è noto che non vi sono telai senza tessitori, nè tessitori senza telai. Certo che qui vi è una duplicazione; propongo per conseguenza che si debba annullare questa categoria.

**PRESIDENTE.** Il ministro aderisce?

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Allora s'intenderà soppressa questa categoria.

« Tetti e coperti di paglia, e simili (capomastri costruttori di). »

**VALERIO.** Se non erro, quest'industria non esiste; se pur vi può essere qualche contadino che copra la sua casa di paglia, certo non vi ha chi eserciti specialmente questa industria.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Accordo anch'io che nella provincia di Torino non esiste quest'industria, ma vi sono delle provincie, come Vercelli e Novara, dove si fanno non delle case, ma dei tetti per riporre gli attrezzi di campagna. Colà vi sono impresari i quali, non dico che siano in condizioni floridissime, ma pure esercitano alla meglio quest'industria; e siccome abitano nei piccoli paesi, pagheranno due lire.

**VALERIO.** Io non insisto.

**PRESIDENTE.** « Tetti e coperti di paglia o simili (capomastri costruttori di).

« Torba (negozianti al minuto con bottega o magazzino).

« Tornitori di cilindri per filature.

« Tornitori in legno senza bottega.

« Trecciaiuoli (fabbricanti di trecce e cordoni di paglia).

« Uccellai (negozianti con bottega).

« Untori di pelli.

« Vagliai (fabbricanti e negozianti di vagli e crivelli).

« Vasellami ed utensili di legno per tavola e cucina (fabbricanti e negozianti).

« Ventraiuoli (negozianti).

« Vernice da scarpe e stivali (fabbricanti e negozianti di).

« Vetri da occhiali ed orologi (fabbricanti di).

« Vinchi (gorre) (negozianti di). »

**VALERIO.** Questi negozianti di vinchi pare che potrebbero togliersi: è un commercio così ristretto che non merita menzione, ed è esercitato da poverissima gente.

**CAVOUR GUSTAVO,** relatore. Aderisco.

**PRESIDENTE.** Sarà tolta questa categoria.

Dopo questi articoli ve ne sono altri stati per deliberazione della Camera portati in questa da altre classi.

« Acetai (negozianti al minuto).

« Cantinieri (esclusi quelli presso le carceri e gli ospizi).

« Fascine di legna (negozianti all'ingrosso di) a centinaia.

« Ginepro (negozianti di bacche di) a misure superiori al mezzo litro.

« Barbieri e parrucchieri.

« Butirrai (negozianti al minuto di butirro fresco o salato).

« Canapai (negozianti al minuto di canape).

« Cartoni per oggetti d'ufficio o simili usi (fabbricanti o negozianti di).

« Erboristi (negozianti al minuto d'erbe o sementi diverse).

« Fioraie e fioristi (fabbricanti o negozianti di fiori artificiali con bottega).

« Fiori d'arancio (negozianti all'ingrosso).

« Fioristi (negozianti di fiori artificiali, carte, fogliami, ed altri oggetti per la formazione dei fiori).

« Gessaiuoli (negozianti di gesso).

« Gessaiuoli (fabbricanti e negozianti d'oggetti di gesso, plastica, ecc.).

« Pungiglioni e canne, e pali per le viti (negozianti all'ingrosso di).

« Remi (fabbricanti di).

« Stagnai (fabbricanti o venditori di minuti oggetti di stagno).

« Trastulli e ninnoli (fabbricanti e negozianti di) senza bottega, nè magazzino. »

**SINEO.** Domando che si aggiungano gli oriuloi quando

sono solo oriuloi, giacchè senza quest'aggiunta, resterebbero compresi nella classe superiore con quelli che sono nello stesso tempo *oriuloi, gioiellieri, argentieri*, ecc.

**CAVOUR GUSTAVO,** relatore. Osservo che sono stati compresi nella stessa classe, a pagina 42.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta della Commissione, perchè si aggiunga al fine della tabella A l'avvertenza consistente nelle seguenti parole: « *Fabbricanti e negozianti*; nell'interpretazione di questa tabella s'intenderanno cumulativamente, sempre che si faccia altrove menzione separata di soli fabbricanti o soli negozianti in queste industrie. Fuori di questo caso si prenderanno in senso disgiuntivo. »

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA MARINA MERCANTILE.

**DESPINE.** Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence le rapport de la Commission sur le projet de loi per il riordinamento del Consiglio per la marina mercantile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1615.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE LA PROVINCIA DI SASSARI A CONTRARRE UN IMPRESTITO E AD ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

**DI SAN MARTINO,** ministro dell'interno. Approfitto di quest'interruzione per presentare un progetto di legge tendente ad autorizzare la provincia di Sassari a stabilire una sovrimposta e contrarre un prestito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1637.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PROFESSIONI E COMMERCIO.

**PRESIDENTE.** Ora metterò ai voti il numero primo dell'articolo 4, il quale è così concepito:

« Il diritto fisso è stabilito:

« 1° Per le professioni, industrie e commerci, indicati nella tavola A, mediante tariffa generale di classi, e con riguardo alla popolazione del luogo di esercizio. »

**SINEO.** Io credo che ai vari esercenti che sono contemplati in questa legge, si possa lasciare una latitudine intorno al modo con cui debbono soddisfare la tassa.

Io mi riservo di spiegare questo pensiero a suo luogo, perchè la mia proposta abbraccierebbe tutte le classi.

Ora domando solo che mi sia riservata la facoltà di fare tale mozione, onde per avventura non si dica che essendosi votato quest'articolo sia preclusa la strada a raggiungere lo scopo sovraccennato.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il numero primo dell'articolo 4.

(La Camera approva.)

Metto ai voti il numero 2 dell'articolo 4 il quale è così concepito:

« Per le professioni, industrie e commerci indicati nelle



tavole B e C per via di una tariffa particolare secondo la loro qualità, con riguardo pure alla popolazione, e con distinzione ulteriore di gradi.

**DEFORESTA.** Mi pare che si debba sospendere la votazione di questo numero 2 fino a tanto che sia discusso l'emendamento dell'onorevole deputato Valerio in ordine alla tabella C.

**VALERIO.** Io credo che bisogna far precedere l'articolo alla tabella B.

**DEFORESTA.** Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DEFORESTA.** Credo che prima di venire alla discussione della tabella B, dovrebbe discutersi l'emendamento proposto dal mio amico Bonavera sull'articolo 6, perchè dalla decisione che sarà per prendere la Camera sopra quest'emendamento dipenderà che si chieda o non si chieda una diminuzione alla tassa proposta in questa tabella B.

V'è poi ancora un'altra ragione per votare prima su questo emendamento, ed è che, trattandosi di stabilire una gradazione, conviene sapere se questa gradazione sarà forzata, oppure se dipenderà dalle circostanze.

Chiedo quindi che prima di ogni cosa si metta in discussione l'emendamento proposto dall'onorevole Bonavera sull'articolo 6.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole Bonavera ha un mezzo semplicissimo per promuovere l'immediata discussione del suo emendamento; egli può proporre un emendamento in questo senso: « Il diritto proporzionale non si estenderà agli alloggi dei negozianti, e chiedere... »

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe anzi tutto che l'onorevole Bonavera ci spiegasse qual è l'oggetto del suo emendamento.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Ne ho riferito nel discorso che feci nella tornata di lunedì, e che è stampato nella *Gazzetta Piemontese*.

**BONAVERA.** Il mio emendamento è semplicissimo: chiedo la soppressione dell'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Allora non è un emendamento che egli propone; nè si può qui discutere. Si discuterà quando sarà posto in discussione l'articolo 6.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione è del tutto indifferente sul modo di discutere; ella si rimette interamente in ciò al giudizio della Camera; ma veramente lo emendamento dell'onorevole Bonavera, come già spiegai nella relazione verbale che ebbi l'onore di fare lunedì, consisteva nel fare quella che egli chiamava la gradazione volontaria, e che io diceva non essere punto una gradazione, giacchè volontariamente tutti vanno a collocarsi nell'ultima classe. Adesso sento che egli propone di sopprimere l'articolo 6 intieramente, ed io combatterei questa proposta anche adesso in merito, se non stimassi cosa più logica di discutere prima questa proposta, perchè, ove venisse adottata, cambierebbe il sistema della tabella B. Del resto, dico, la Commissione si rimette alla Camera.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto si debbono discutere le tabelle, e venire quindi all'emendamento soppressivo proposto dal deputato Bonavera.

**DEFORESTA.** Io non contesto che si potrebbe discutere questo emendamento, dopo che sia discussa e votata la tabella B, ma mantengo che la discussione e votazione di questo emendamento, ossia la soppressione della totalità o parte di questo articolo possono avere un'influenza nella discussione della tabella B.

Diffatti io credo che la doppia gradazione che si propone nella tabella B non sia proporzionale, e che sia perciò ingiusta; però, se fosse adottata la proposta del deputato Bonavera, e che fosse tolta la gradazione forzata, l'ingiustizia e la sproporzione che trova nella tabella B potrebbero essere corrette dalla gradazione che fosse fatta in ragione degli effettivi guadagni e capitali; ma se la gradazione è forzata, allora di necessità conviene proporre delle modificazioni, perchè con questa non si potrebbe riparare alla ingiustizia che lamenta.

Per questi motivi, ed anche per abbreviare la discussione, io crederei che fosse opportuno di discutere prima di tutto questo emendamento per sapere se la Camera vuole o non vuole la gradazione forzata.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Deforesta che, ove la maggioranza della Camera non dividesse l'opinione sua, vuol dire che si approveranno le tavole B e C, e non si approverà l'articolo sesto; se poi non è intenzione della Camera di respingere l'articolo, starà sempre che è cosa assai più naturale che prima di tutto si discutano le tabelle e poi le parti che vi si riferiscono.

Si passa adunque alla tavola B: « Professioni imposte in ragione di popolazione per mezzo di una tariffa particolare. Diritto proporzionale al ventesimo.

« 1° Banchieri, cambisti di monete a Torino e Genova, lire 1200. »

**CASARETTO.** Io trovo che non si dovrebbero mettere nella stessa linea i banchieri e i cambiamonete.

Quest'ultimo commercio è tutt'affatto diverso e di diversa importanza. Generalmente chi esercita l'ufficio di banchiere sono i grandi capitalisti, mentre che il semplice cambiamonete può esercitare questa industria con un tenuissimo capitale; con 10 mila lire si può esercitare l'ufficio del cambiamonete.

È ben vero che sovente i cambiamonete fanno anche il banchiere, cumulano cioè le due professioni; ma in questo caso pagheranno la tassa più forte. È vero ancora che alcune volte i cambiamonete fanno l'ufficio di cassieri, presso cui si depositano monete, ciò che torna molto utile non solo ad essi, ma anche al commercio, giacchè suppliscono alla istituzione del *clearing-house* di Londra. Ma se quelli che fanno quest'ufficio, a ragione dei profitti che ne ricavano, si vogliono tassare di qualche cosa di più, non conviene mai paraggiarli ai banchieri, e tanto meno, dico, conviene paraggiare ai banchieri quelli che fanno il semplice ufficio di cambiamonete. Perciò proporrei che i cambiamonete fossero posti in una categoria molto più bassa.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Veramente io son convinto che l'individuo che si restringesse unicamente a fare il cambiamonete non troverebbe corrispettivo all'impiego del suo tempo e dei suoi capitali. Tutti coloro che esercitano questa professione sono costretti ad operare più o meno largamente in affari di Banca. Per affari di Banca intendo non solo il negoziare in cambiali (ciò che forse alcuni cambiamonete non fanno), ma il traffico dei fondi pubblici. Tutti i cambiamonete di Torino non solo sono sempre disposti a cambiare le monete, ma sono anche pronti a cambiare fondi pubblici contro scudi, e scudi contro fondi pubblici, non sempre per somme ingentissime, è vero, ma chi ha una cedola del valore di 3 o di 4 mila lire ed anche di più, troverà sempre un cambiamonete disposto a comprarla al 4 per cento al disotto del corso, epperò è cosa impossibile il fare una distinzione tra il cambiamonete ed il banchiere, perchè il cambiamonete sarà sempre condotto a fare il banchiere.

Ammetto senza contrasto che non tutti i cambiamonete fanno grandi operazioni di fondi pubblici, poichè si richiede perciò un capitale d'assai maggiore che quello ch'è necessario per fare il cambiamonete, ma a questo si ripara col sistema della gradazione. Il cambiamonete che non fa che accidentalmente delle operazioni di cambio ed operazioni in fondi pubblici, sarà in quarta categoria, e a Torino e Genova pagherà lire 400.

Io non conosco abbastanza le condizioni della piazza di Genova, ma per quella di Torino io presumo che tutti i nostri cambiamonete siano in posizione da poter pagare, e ve ne sono altri che potrebbero benissimo stare in prima categoria, come anche a Genova.

L'onorevole preopinante sa che le persone le quali al commercio del cambiamonete aggiungano poi il commercio di depositari, le qualivengono chiamate a Genova, se non erro, *bancherotti*, sono le persone le più ricche, le più influenti della piazza di Genova, e quand'anche questi fossero posti in prima categoria, io non suppongo che avrebbero ragione di lamentarsi.

**MELLANA.** Quanto accenna il signor ministro, che, cioè, i cambiamonete facciano vistose operazioni di fondi pubblici, può essere vero per alcuni cambiamonete di Torino e di Genova, e per questi pochi la tassa non è certo gravosa: ma se si parla della quasi totalità dei cambiamonete delle altre città dello Stato, io credo che l'onorevole ministro sia tratto in errore. Questo genere di commercio è troppo esteso perchè i singoli cambiamonete possano impiegare grossi capitali: in Genova ed in Torino, ove vi sono Borse, possono i cambiamonete giocare o fare operazioni di carte pubbliche: ma che operazioni di tal genere volete voi che possano fare nelle provincie i cambiamonete? Possono comprare o vendere ai privati qualche cedola, ma ciò non costituirà mai un guadagno tale da potere esigere, per esempio in Casale, lire 600 di tassa dai cambiamonete che saranno collocati nella prima categoria. Io opino che questa tabella deve essere riveduta e corretta: fra banchieri e cambiavalute di Torino e Genova con quelle delle altre città dello Stato non può stabilirsi parallelo di sorta. Genova e Torino si può dire che assorbono pressochè tutte le bancarie operazioni dello Stato e molto più ancora le operazioni così dette di Borsa.

A riguardo di questa categoria farò ancora osservare come nelle provincie sia costume di pressochè tutti i negozianti di fare il cambio delle monete: conviene quindi provvedere a questo caso, onde non esporre questi negozianti a pagare una tassa che sarebbe ingiusta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non sono contemplati in questa tavola.

**MELLANA.** Io non so perchè non saranno contemplati in questa tavola. Colui che sarà incaricato di porre in esecuzione questa legge, se riconoscerà che in una data città vi sia una persona che, oltre al suo commercio, faccia anche abitualmente il cambio delle monete, non so perchè lo vorrà escludere, se non è espresso nella legge.

Qui non è detto che si debba fare specialmente questo commercio. Si sa che chi fa vari commerci è imposto per quello per cui è stabilita una tassa maggiore. Ora un negoziante qualunque che in una città di provincia faccia anche il cambiamonete sarà tassato non per il suo commercio principale, ma per quello del cambiamonete la cui tassa supera tutte le altre.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Faccio osservare all'onorevole preopinante che nelle città di provincia i negozianti che cambiano monete fanno questo

commercio accidentalmente, e non hanno un banco apposito esclusivamente dedicato al cambiare valute. Io conosco, per esempio, la città di Vercelli, dove c'è un grandissimo movimento di danari, e si cambia molto, perchè vi han corso molte monete abusive, eppure non vi è un cambiamonete: esse sono cambiate da tutti gli orefici, e dai grandi negozianti.

Parmi quindi che non sia necessario di stabilire che non debbono venir sottoposti a questa tassa quelli che cambiano monete soltanto accidentalmente.

Sarebbe per altra parte una vera ingiustizia, a parer mio, il collocare in una categoria inferiore coloro che fanno veramente il commercio di cambiamonete e che negoziano in fondi pubblici: ben inteso però che colui che esercita un commercio e per cui il cambio delle monete non costituisce che una parte accessoria del suo negozio, non sarà compreso in questa categoria.

**VALERIO.** Il signor ministro ha forse ragione quando afferma che i cambiavalute di Torino e di Genova possono e debbono pagare la tassa, ma egli non ha poi perfettamente ragione per quanto riguarda i cambiavalute di provincia.

In una città che mi è assai nota, perchè io vi tenni per molti anni una filanda importante, ed è la città di Cuneo, vi è un cambiavalute il quale ha un capitale di 8 a 10 mila lire circa. Egli tiene bottega aperta e fa un discreto numero d'affari. Questo cambiavalute, secondo la presente legge, verrebbe colpito dalla tassa, di cui or si ragiona e questo non mi pare molto giusto. Per ovviare a questo inconveniente io proporrei che si abbassasse un poco la tabella nelle ultime categorie per quelle località che hanno una popolazione minore. In molte città di provincia vi sono farmacisti e negozianti che fanno anche i cambiavalute e ne danno indizio sulle loro insegne.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non ho difficoltà di aderirvi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mantelli ha la parola.

**MANTELLI.** Io ho chiesto la parola per far osservare al signor relatore, il quale diceva che i banchieri e cambisti si debbano considerare come facienti operazioni analoghe, che nelle provincie quelli che fanno alcune operazioni bancarie saranno posti in quarto grado, mentre non dovrebbero figurare che in sesto o settimo grado. A me non pare che questi negozianti delle provincie debbano essere tassati in prima o seconda classe, perchè le loro operazioni non corrispondono a quelle dei banchieri. Ove si seguisse la disposizione attuale di legge, ne verrebbe l'inconveniente che, ritenendo i cambisti e banchieri come compresi nella medesima categoria, questi cambisti i quali fanno minime operazioni dovrebbero pagare come i banchieri che fanno operazioni importantissime.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Casaretto.

**CASARETTO.** Il signor ministro ha detto che i cambiamonete possono pagare al pari dei banchieri, perchè fanno anche il commercio dei fondi pubblici. Questo sarà vero di alcuni più ricchi, ma la maggior parte non lo fa. Io non conosco i cambiamonete di Torino, ma posso dire che quelli di Genova non fanno il commercio, a cui forse alludeva il signor ministro, cioè il commercio in dettaglio, di vendere e comprare le piccole partite di fondi pubblici; io dico, non ho mai sentito che Genova uno che abbia qualche cartella di debito pubblico, vada a venderla ai cambiamonete, esso va alla Borsa e si affida ad un agente di cambio perchè gliela venda.

Che poi esistano molti cambiamonete i quali attendano alla

loro professione indipendentemente da questa industria speciale di fondi pubblici, io lo desumo da questo, che quasi tutti questi cambiamonete esistevano nei tempi in cui il giuoco, e anche il commercio di Borsa era ristretto in limiti così minimi che di rado accadeva di comprare o vendere fondi pubblici.

Quelli poi che esercitano in grande il commercio dei fondi pubblici, saranno colpiti come i banchieri, ma intanto non trovo giusto che si colpiscano di egual tassa i semplici cambiamonete.

Parimente queste osservazioni si possono applicare a quanto diceva poc'anzi il signor ministro, che i cambiamonete fanno l'ufficio di depositari dei capitali altrui e che per i guadagni che fanno in questo ramo si possono colpire.

Io faccio osservare che si potranno tassare i cambiamonete per ciò, ma non mai al pari dei banchieri. Osservo pure che vi sono molti cambiamonete i quali non fanno neppure i depositari altrui, ma fanno il puro e semplice cambio di monete; e che debba essere così, si può anche desumere da questo, che nessuno affida i suoi capitali se non a quelle persone che godono di una riputazione di ricchezza e di completa solvibilità, tanto più che questi cambiamonete, ricevono la moneta senza corrispondere alcun interesse ai depositanti, per cui riesce impossibile di attirarsi questo vantaggio dei depositi a tutti quei cambisti che non godono di tale opinione nel pubblico.

Per conseguenza, questi piccoli capitalisti che non fanno altro commercio che quello di cambiare le monete, non credo che debbano colpirsi come i banchieri.

Io conosco alcuno dei primari banchieri d'Italia, il quale ha cominciata la sua fortuna con un piccolissimo capitale, che ha fatto valere appunto cambiando le monete.

**FARINA PAOLO.** Io non aggiungerò che poche cose a quanto venne osservando l'onorevole Casaretto. Tra il capitale di un banchiere, e quello di un cambiamonete vi è una differenza tale che mi pare impossibile di confondere ragionevolmente queste due classi di persone nella stessa categoria, e ciò non solo nelle provincie, ma anche nelle città capitali: può darsi che un cambiavalute faccia anche operazioni bancarie, ed allora pagherà come banchiere, perchè la tariffa dice che, quando si accumulano operazioni di più rami di commercio, si paga a ragione di quello che è maggiormente tassato. Ma io non credo che in regola generale si possa stabilire che i cambiavalute debbano essere messi nella stessa categoria dei banchieri, mentre l'importanza degli uni sta (salve pochissime eccezioni) a quella degli altri, appena come 1 sta al 10.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io farei una proposta d'ordine: domanderei il rinvio alla Commissione di questa questione: le osservazioni sono gravi, il quesito è difficile e converrebbe prendere riserva di deliberare domani su questa differenza. Intanto si potrebbe votare la tassa pei banchieri.

**PRESIDENTE.** Siccome la proposta è complessa, pare che sarebbe meglio che si rimandassero alla Commissione ed i cambisti ed i banchieri.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Le due questioni sono separate.

**MANTELLI.** Se si rinvia alla Commissione questa questione, io la pregherei di osservare che nella legge francese i cambiavalute dei centri minori, sono posti in prima classe, come sarebbe nella tabella A, quando invece qui si è fatto una variazione, e sarebbe d'uopo di vedere appunto se non convenga far questa distinzione, e portarli alla prima classe nella tabella A. Che se poi non si credesse di fare questa va-

riazione tra i cambisti delle provincie e quelli della capitale, siccome la differenza tra questi cambisti è immensa, in questo caso tutti quelli della capitale si può ritenere che facciano molte operazioni di Banca; mentre nelle provincie nè le fanno, nè le possono fare, io proporrei che, per i luoghi in cui la popolazione ascende dai 15 ai 50 mila abitanti, la tassa fosse ridotta alla metà.

**PRESIDENTE.** La Commissione terrà conto di questo, ed intanto metterò in discussione l'articolo *Banchieri*, salvo poi a discutere domani sui cambisti, allorchando ne sarà riferito. « Banchieri a Torino e Genova, 1° grado, lire 1200. »

**BONAVERA.** Io ho domandato la parola per una questione preliminare.

Bramerei di ottenere alcuni schiarimenti sovra l'elemento della popolazione che nel progetto del Ministero ed in quello della Commissione si è adottato in modo diverso nelle tre distinte tabelle.

Nelle tabelle A e B l'elemento della popolazione è diviso in sette od otto categorie, laddove nella tabella B lo scorgo ristretto a sole quattro categorie.

Io non saprei perchè riguardo all'elemento della popolazione, il quale, come si ammette da tutti, può contribuire al maggiore guadagno dei contribuenti, si sia fatta una così grande mutazione.

Inoltre ho osservato che nella tabella B non si fa alcun caso dell'elemento della popolazione e della differenza che potrebbe arrecare a partire dalle 15,000 anime in meno, quando nelle altre tabelle si va a 10,000, a 5000 e sino a 2000.

Ora io non vedo perchè, se quest'elemento debbe avere influenza per la misura del guadagno dei contribuenti nelle due tavole summentovate, non debba averla anche nella tabella B.

Se le spiegazioni che mi fornirà la Commissione saranno soddisfacenti, io le accetterò; in caso contrario, domanderò che anche nella tabella B l'elemento della popolazione venga ragguagliato alle due altre per giustizia distributiva.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Risponderò all'onorevole Bonavera che il concetto che domina in questa legge è quello di distinguere le professioni le quali si esercitano specialmente nell'utile della popolazione del luogo in cui l'esercente ha il suo domicilio da altre che non sono in tali condizioni. Tali professioni furono collocate nella tabella A, dove si è appunto introdotto un maggior numero di gradi. Vi sono poi delle professioni sulle quali non esercita quasi alcuna influenza la popolazione del luogo ove si esercitano, perchè tali professioni hanno un raggio di consumo larghissimo, come sarebbero i tessuti. Queste industrie vennero collocate nella tavola D, nella quale non si ha riguardo al numero degli abitanti del luogo in cui si tiene l'esercizio di una di queste industrie. Vi sono poi certe professioni intermedie le quali si esercitano in parte pel servizio della popolazione agglomerata nel municipio stesso dove è sita quella tale industria. Queste sono appunto le professioni che abbiamo nella tavola B.

Un banchiere, per esempio, può essere stabilito in una piccola città, che sia porto di mare. Egli potrà avervi per tal circostanza molto maggior lavoro che non in una città di molto maggior popolazione.

Se l'onorevole Bonavera consulterà la tabella B, vedrà che le professioni in essa comprese sono di carattere misto, partecipano cioè delle professioni la cui importanza si può dire proporzionata alla popolazione del loro municipio e di quelle che si trovano in circostanze affatto opposte. Abbiamo scelto

la via di mezzo. Queste professioni poi hanno una specialità tale che abbiamo dovuto adottare per esse il sistema di gradazione, quantunque siasi ciò fatto da noi, come dissi, in disperazione di causa, non potendosi trovare altro mezzo di non scostarsi troppo dalla proporzionalità. Vi sono già quattro gradi, in ragione dell'entità presunta di commercio, che le Commissioni determineranno sul solo elemento della loro coscienza, della loro onestà e sincera apprezzazione.

Questi quattro gradi moltiplicandosi coi quattro gradi di popolazione, fanno che per una stessa professione ci possono essere 16 diverse tasse; un banchiere può pagare da 1200 lire fino a 100.

Questo è già molto più di quanto è stabilito per la tabella A, in cui ci sono soltanto sette gradi. Vi sono, è vero, anche sette classi e sette gradi, ma non si combinano assieme: un orfice, per esempio, non può essere sottomesso che a sette diritti, mentre un banchiere può essere sottomesso a sedici, dimodochè avvii ancora maggior distinzione tra banchiere e banchiere, di quella che esista tra un esercente ed un altro.

Se fossimo andati al di là, ed avessimo anche ammesso sette classi secondo la popolazione, e più quattro gradi della professione, avremmo avuto 28 gradi diversi. Questi avrebbero inceppato l'esecuzione della legge, e poi forse, in luogo di aumentare la proporzionalità, l'avrebbero diminuita, perchè tutte queste professioni che direttamente od indirettamente ritraggono anche la loro vita dal commercio estero al municipio, crescono e scemano d'importanza per altre ragioni diverse indipendenti dalla popolazione.

D'altronde, come ebbi già l'onore di dire, questa tabella è quella in cui abbiamo avuto elementi più difettosi per stabilire le basi dell'imposta, e siccome volevamo estendere l'imposta a tutte le professioni, ci dovvemmo appigliare a questi segni indicatori della presunta rendita che sono più difettosi che negli altri casi, perchè la natura stessa delle cose non ce ne somministrava altri.

**BONAVERA.** Il signor relatore mi dice che la principale differenza che esiste fra le tabelle da me citate procede dalla diversità dei negozi che sono contemplati nelle tavole A, B, e mi rimanda all'esame delle medesime.

La Camera può capire averle io già esaminate, ed appunto da tale disamina rilevai che tutti i negozianti che sono imposti nella tavola A possono figurare anche nella tavola B. Basta leggere infatti alla classe seconda il secondo alinea, per conoscere che, coloro che, senza applicarsi ad una specialità di mercanzie, fanno un commercio all'ingrosso di varie sorta delle medesime, sono compresi in questo paragrafo, il quale si riferisce a quei negozianti che abbracciano anche diversi generi di mercanzie compresi nella tavola A.

Dunque la tavola B si riferisce essenzialmente alla tavola A, e può essere in certi casi identica. Sta dunque la ragione, che io aveva addotta, del perchè l'elemento della popolazione debbe giuocare nella tavola A per sette, e nella tavola C per otto, mentre qui non potrebbe più servire che per quattro.

Di più abbiamo nella stessa classe seconda i negozianti all'ingrosso di sete filate, di trame, di organzini, di lane, di coloniali, e noi abbiamo visto che anche nella tavola A si trovano tassati gli stessi oggetti, se non in materia prima, almeno lavorati, perchè vi sono i tessuti di seta, i tessuti di lana, di cotone, i quali sono contemplati nelle diverse classi, e sulle quali la Camera ha già dovuto pronunciarsi.

Quanto alla seconda ragione, per cui noi nella tabella B veniamo ad avere gli stessi requisiti che sono contemplati nella tavola A, io domando sempre perchè esista questa dif-

ferenza. Ma se esaminiamo poi l'altra classificazione che segue, che cosa vi troviamo?

In essa abbiamo i sensali, i commissionieri di mercanzie, gli spedizionieri; e per questi esercenti mi pare che il guadagno debba sempre essere proporzionato alla popolazione; perchè, secondo il progetto, si presume che, quanto maggiore è la popolazione, di tanto maggiore sia il commercio, ed essendovi maggior commercio vi è anche maggior guadagno. Dunque, anche esaminando l'intrinseco della tavola B, abbiamo la stessa ragione perchè debba farsi calcolo dell'elemento della popolazione nella stessa proporzione distributiva portata dalla tavola A.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Bonavera, la quale consiste nel far sì che la tavola B sia ragguagliata alle altre tavole per quanto riguarda la popolazione. (Fatta prova e controprova, è rigettata.)

**VALERIO.** Io credo che, per evitare molte dispute, sarebbe utile che i negozianti all'ingrosso di sete filate, trame, organzini, ecc., fossero collocati assieme ai banchieri e formassero una sola categoria. Questi negozianti all'ingrosso di sete filate, ecc., che non facciano la banca, se non vado errato, non esistono presso noi.

Necessariamente, per la vendita che fanno questi negozianti all'estero di questa ricchissima derrata debbono ricevere delle cambiali, le quali poi debbono smerciare, ed io son d'avviso che collocandoli nella stessa categoria dei banchieri si eviterebbero molte difficoltà al fisco, il quale vorrebbe imporli come banchieri, mentre essi diranno che sono negozianti di sete, e toglieremmo per contro una anomalia ed anche un'ingiustizia; perchè, mettere i negozianti di lane, di coloniali, gl'impresari per la costruzione d'opere pubbliche e gli agenti di cambio sulla stessa scala colle grandi case bancarie, secondo me, sarebbe un'ingiustizia, perchè quantunque abbiamo anche delle case ricche in lane, in coloniali, non ne abbiamo alcuna che possa gareggiare con una serie di case importantissime di sete.

Per due motivi adunque, uno per evitare questioni e liti dannose ai privati ed al fisco, e l'altro per una considerazione di giustizia, bisognerebbe trasportare questi negozianti all'ingrosso di sete filate, trame, organzini, ecc., nella classe in cui sono i banchieri.

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a questa proposta?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La proposizione che ha svolta l'onorevole Valerio ha certo un fondamento. Osservo però che generalmente le case di cui ha parlato cumulano i due esercizi, e così saranno colpite come banchieri.

Io non so poi se vi siano case di grande entità che non cumulano i due esercizi...

**VALERIO.** Non ci sono.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Del resto la Commissione era inclinata a non proporre aumenti, ed ora desidererebbe sentir prima l'avviso del signor ministro.

**VALERIO.** (Rivolgendosi al ministro delle finanze) Io diceva che credo che sarebbe utile, poichè si è rimandato alla Commissione l'articolo dei cambisti, che i negozianti all'ingrosso di sete filate, trame, organzini, ecc., fossero posti nella stessa classe in cui sono compresi i banchieri, primieramente per l'importanza del loro commercio, in secondo luogo perchè tutti, per la natura del loro commercio, sono costretti a fare i banchieri. In tal modo si eviterebbe questo inconveniente, che molti si facciano a cercare di sfuggire a questa tassa dicendo che non sono banchieri, e non si vedrebbero le case Barbaroux, Casana ed altre...

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Sono tutti banchieri.

**VALERIO**. È quello che dico io. Faccio questa proposta appunto per non vederli confusi nella stessa categoria in cui sono collocati i negozianti all'ingrosso di lane, di coloniali, il qual commercio è certamente molto considerevole, ma non è da paragonarsi con quello che fanno le case che ho citate.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non è dubbio essere quasi tutti i negozianti da seta, che hanno relazioni all'estero, anche banchieri; ma bisogna distinguere che, oltre i negozianti i quali trafficano in cambiali, cedole, fondi pubblici, ve ne sono di quelli che fanno tratte sopra estere piazze per il ritiro dei loro fondi, oppure per pagare le anticipazioni cui talvolta debbono ricorrere all'epoca della filatura. Nella città di Torino per il passato non si facevano che poche operazioni bancarie, e non vi erano forse che tre o quattro case che si applicassero veramente al negozio delle cambiali, e questo commercio era quasi esclusivo a case ginevrine.

Ora, invece, questo genere di operazioni si è molto amplificato e vi si è aggiunto il commercio dei fondi pubblici e dei valori industriali, e molte case che non facevano altro commercio che quello delle sete, ora negoziano anche nei fondi pubblici. Tuttavolta d'uopo è riconoscere che ve ne sono ancora al giorno d'oggi alcuni che si restringono al solo commercio delle sete, e potrei citare il nome se fosse questo necessario; per questi mi pare che sarebbe troppo grave il portarli in prima categoria.

La Camera deve ritenere che tutti i negozianti di seta in Torino, sono quasi tutti proprietari di filatoi, e che quindi dovranno pagare per questa qualità in ragione degli strumenti d'industria che impiegano, e pagheranno di nuovo come negozianti di seta, onde è che per quelli che veramente non farebbero la banca, evidentemente parmi che verrebbero in definitiva soverchiamente tassati.

La Camera può essere certa che il fisco terrà dietro a quelli che fanno la banca; e ciò gli sarà facile, perchè basta andare alla Borsa per averne cognizione; il Ministero ha mezzi di vedere quello che si fa alla Borsa, e qualora alcune di queste case comperi o venda effetti pubblici, saranno classificate nella categoria dei banchieri.

Io posso assicurare la Camera che aprirò gli occhi per non lasciare sfuggire le case cui accennava l'onorevole Valerio, e anche molte altre.

**PRESIDENTE**. L'onorevole deputato Valerio ritira la sua proposta.

**VALERIO**. No, insisto.

Se il ministro accetta la mia proposizione, il risultato sarà lo stesso; e vi saranno questioni di meno. La casa a cui accennava il signor ministro fa il commercio delle sete, e non negozia sui fondi pubblici, ma certamente negozia sulle cambiali, su quelle di Augusta, su quelle di Londra; e questo traffico costituisce la vera banca; perchè il vero banchiere non è il negoziatore di fondi pubblici, l'aggiotatore, ma è quello che negozia cambiali, che fa un movimento di fondi sulle diverse piazze in cui si trovano maggiori cambiali, e le negozia secondo il ribasso o il rialzo, e questo commercio quasi tutte le nostre case lo fanno.

Otterremo poi una cosa che, secondo me, è di una grande importanza, ed è di togliere lo sconcio di vedere questi negozianti all'ingrosso di sete filate, posti coi negozianti di lane, di coloniali, cogli impresari di opere pubbliche, cogli agenti di cambio. Queste varie classi d'industriali non devono essere insieme.

Io non faccio la parte del fisco, faccio la parte del deputato; se credessi che il risultato fosse diverso, mi sarei tacuto; ma io sono persuaso che non ho fatto altro che evitare al fisco delle questioni senza cambiare il risultato finanziario della legge e la situazione dei mercanti di sete.

**PRESIDENTE**. Metterò ai voti la proposta del deputato Valerio.

(Non è approvata.)

**DEFORESTA**. Osservo che qui abbiamo una doppia gradazione: la prima è tra comuni e comuni, e l'altra è tra i contribuenti.

Credo che la gradazione tra comuni e comuni sia eccessiva, e sia stata fatta in modo meno giusto per tutti i minori centri della popolazione dopo Torino e Genova, e specialmente per i comuni di oltre 30,000 anime.

Diffatti vedo che i banchieri e cambisti sono tassati, per Torino, lire 1200; per comuni da 50 ad 80 mila abitanti, lire 800; per quelli da 15 a 30 mila abitanti, lire 600; in tutti gli altri comuni, lire 400 nel primo grado, ed in proporzione negli altri tre gradi.

La Commissione per fare questa gradazione è certamente partita dall'elemento della popolazione.

Ora io comincio ad osservare che nello Stato non abbiamo comuni che abbiano 80 mila abitanti, e nemmeno 60 nè 50.

I comuni che hanno maggior popolazione possono avere tutto al più sino a 40 mila abitanti, compresi i borghi e la popolazione fluttuante.

Ciò ritenuto, io dico: la popolazione di Torino è di 150 mila abitanti, quella di Genova 120 mila circa. La popolazione della prima sarebbe dunque quadrupla, e quella dell'altra sarebbe tripla ad un dipresso della popolazione degli altri comuni più popolati dello Stato.

Eppure questi comuni sarebbero tassati per due terzi della somma per cui si sono tassati Torino e Genova; la proporzionalità e la giustizia sarebbero dunque violate se la proporzione debbe essere determinata dall'elemento della popolazione.

Se poi lasciamo a parte l'elemento della popolazione e prendiamo per base l'effettività dei capitali e dei guadagni, noi troveremo la stessa disproporzione ed ingiustizia; perciò io me ne appello alla Camera, e domando se non sia notorio che i capitali ed i lucri dei negozianti, banchieri e sensali di cui si tratta in questa tavola B, e segnatamente dei banchieri e cambisti di cui presentemente si ragiona nelle città di Torino e Genova, sieno non solo tre, ma forse 10 volte maggiori di quelli che si fanno nei minori centri di popolazione, ossia nella provincia. Egli è dunque evidente che questa gradazione sarebbe irrazionale, e che peccherebbe d'ingiustizia.

La stessa disproporzione, che ho notata tra la tassa per Torino e Genova ed i comuni di oltre 30 mila abitanti, si verifica anche per i minori centri di popolazione, cioè per i comuni da 15 a 30 mila abitanti, e per tutti gli altri di minor popolazione.

Io propongo quindi che, per i comuni di oltre 30 mila abitanti la tassa per banchieri e cambisti, di cui ora si tratta, sia ridotta alla metà, cioè a lire 400; che quella per i comuni da 15 a 30 mila abitanti sia fissata a lire 300, e per gli altri comuni a lire 200, riservandomi di proporre uguale riduzione negli altri articoli, e segnatamente per i sensali.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Faccio osservare che gli esercenti le professioni, comprese nella tabella che ora si discute, ritraggono la fonte dei loro guadagni non solo dalla popolazione del municipio in cui dimorano, ma bensì dalle popolazioni comprese in un raggio assai più largo. Di più

vuolsi osservare che nei siti piccoli sono pochissimi i veri banchieri.

In quanto poi ai cambisti, la Commissione ha riconosciuto che essi possono bensì essere necessari nei piccoli comuni, ma che tuttavia tale materia vuole essere particolarmente studiata.

Faccio poi osservare che non è opportuno il prendere per base principale della tassa da imporsi a tale industria il numero della popolazione del municipio in cui la medesima si eserciti. Un banchiere serve spesso una provincia intiera, ed ha quindi un raggio d'azione assai più largo. In questa tabella abbiamo, come io diceva, dovuto comprendere quelle professioni da cui si palesano minori elementi esterni di ricchezza, e mi pare che i banchieri possano starvi, ma riserriamo questa questione.

Poichè ho la parola, dirò che mi sembra opportuno che si seguiti nella discussione l'ordine che abbiamo tenuto nella tabella A, discutendo professione per professione, perchè potrebbe darsi che si trovasse conveniente di rimandare qualche professione in altra tabella. Se discutiamo sopra due professioni in una volta, è difficile che non ne nasca confusione.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che effettivamente si discute professione per professione; che se il deputato Deforesta parlò sopra varie professioni, ciò accadde perchè la sua proposta è di natura complessiva, ma però si riferisce all'argomento in discussione.

**SINEO.** Avvi un fondamento di ragione nelle osservazioni fatte dall'onorevole Deforesta; avvi anche un fondamento di ragione nella risposta fatta dall'onorevole relatore. Il contrasto proviene da ciò che la Commissione, come pare risultare dal discorso dell'onorevole relatore, ha seguita una base erronea. Realmente la popolazione, per alcuni dei commerci che sono indicati in questa tabella, non ha una grande influenza. La Commissione dunque ha fondata la sua gradazione sopra un principio vizioso. Bisognerebbe che la Commissione, partendo dai dati statistici che sono nelle mani del Governo, stabilisse una proporzione fondata sopra basi più logiche. Ed a conferma di ciò che diceva l'onorevole relatore, indicherò la città di Annecy, in cui si è stabilita una società di Banca prima che se ne stabilisse una nella capitale dello Stato, senz'altro che per la popolazione possa essa annoverarsi tra le città più importanti, neppure fra quelle di seconda categoria. Essa ha provato quanta fosse l'attività del suo commercio pecuniario dal momento in cui ha potuto dare per la prima in Savoia la spinta ad una società di Banca. Ciò prova che questa base della popolazione è viziosa; diffatti, vi sono delle popolazioni agricole numerose che non hanno comunemente bisogno di operazioni cambiarie, sono specialmente le popolazioni industriali che danno movimento alle Banche. Io credo dunque che, poichè questa tabella nel primo suo articolo è stata rimandata alla Commissione, essa dovrebbe accettare il rinvio del rimanente della tabella onde venirci a presentare delle basi logiche, colle quali possano conciliarsi le idee giustamente sviluppate dall'onorevole Deforesta e quelle che gli furono contrapposte dall'onorevole relatore.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole deputato Sineo è d'avviso che la base della popolazione adottata nella tabella B per proporzionare la tassa sia una base erronea, ed il deputato Deforesta ritiene che il riparto sia stato fatto in modo forse non razionale.

Risponderò prima all'obiezione principale, poichè, se la base fosse erronea, converrebbe riformare tutta la tassa.

Se noi avessimo per iscopo di arrivare all'esattezza matematica, converrebbe rifiutare questa base, perchè non si può dire che la popolazione sia un'esatta misura dell'importanza degli affari bancari che si fanno in una data località; ma, stretti a scegliere fra i vari elementi che possono determinare la quantità degli affari, non ne abbiamo trovato altro migliore di quello della popolazione. E diffatti questo sistema di prendere la popolazione come uno degli elementi per stabilire l'importanza degli affari è stato adottato come base del sistema di gradazione in Lombardia, in Prussia, credo, ed in alcune altre parti d'Europa. Laddove si è voluto introdurre la gradazione si è anche introdotta la classificazione per popolazione. Ed invero, se non è una base esatta, è una base approssimativa; si può dire che in media, in un centro maggiore, si fa una maggiore quantità d'affari, ed io credo che, se dalla teoria si passa all'applicazione, si vedrà essere questo il caso.

Nè mi muove l'esempio, addotto dall'onorevole preopinante, della città di Annecy. È vero che in quella città si è stabilita una Banca prima ancora che si fondasse a Torino; ma osserverò all'onorevole preopinante che l'antica Banca d'Annecy non va confusa colla Banca attuale di Savoia. Essa aveva pochissima importanza, e possedeva un capitale, se non erro, di sole lire 300,000, mentre vi sono in molte altre città, non più cospicue di quello lo sia Annecy, case private bancarie che hanno questa somma. È vero che dopo si è stabilita una Banca ad Annecy, ma ha diramazione a tutta la Savoia, ed ha sede ad Annecy ed a Ciampèri; nè per fare degli affari in questi due centri ha creduto finora di avere d'uopo d'un capitale maggiore di 800,000 lire. E questo prova come non vi sia un'immensa quantità d'affari in questi due centri. Dico adunque che, poichè questo si è adottato, ovunque si è ricorso al sistema della gradazione, era pur forza l'adottarlo da noi.

Passo ora a rispondere a quanto disse l'onorevole deputato Deforesta. Per dire il vero, io sarei assai disposto a menar buone le sue osservazioni per altre professioni, ma per quella dei banchieri mi pare che non abbiano molto fondamento. Diffatti, nei comuni al disotto di 80 mila abitanti, fuori di Torino e Genova, vi sono poche persone che facciano la professione del banchiere, perchè non ritengo per tali quelli che, vendendo le loro merci all'estero, negoziano poi la cambiale che traggono per pagarsi delle loro operazioni, come ad esempio colui che, facendo una spedizione d'olio a Marsiglia, fa poi tratta sul suo corrispondente. Il banchiere è quello che traffica abitualmente nelle cambiali e che fa operazioni di fondi pubblici. Così definito il banchiere, l'onorevole deputato Deforesta riconoscerà che nelle città di provincia ve ne sono pochissimi. Ve ne saranno alcuni, ma tuttavia in piccol numero, nella città di Nizza, e quivi in forza di circostanze speciali. Nella città di Nizza concorrono molti forestieri, i quali necessariamente si provvedono di fondi mediante tratte dall'estero.

In quanto al Piemonte i banchieri sono anche negozianti di sete, e di questi ve ne sono altresì alcuni nelle nostre provincie, e questi sono ricchissimi. Io farò notare alla Camera (e se l'onorevole deputato di Casale mi favorisce della sua attenzione non sarà certo per contraddirmi) che il più ricco banchiere dello Stato, senza far torto a nessuno, abita Casale, il che prova che le ricchezze sono fino ad un certo punto indipendenti dalla popolazione. A Vigevano vi sono anche dei banchieri ricchissimi quanto ve ne possano essere in Torino ed a Genova.

Quindi io ritengo che, mantenendo la vera definizione di

banchiere, non vi sia pericolo che questa tassa cada sopra persone che per l'importanza dei loro affari non potrebbero sopportare l'imposta stabilita in questa categoria.

Io sarei piuttosto disposto ad accogliere le osservazioni del deputato Deforesta per alcune categorie, nelle quali veramente riconosco che la differenza fra Torino e Genova e gli altri comuni non è forse sufficiente; ma per i banchieri io credo che possano sopportare la tassa stabilita in questa tavola anche quelli che si trovano in città di popolazione inferiore a quella di Torino e di Genova.

**MANTELLI.** La proposta dell'onorevole Deforesta era stata già da me fatta per quanto riguarda i cambisti, il quale articolo fu rimandato alla Commissione perchè se ne occupi nuovamente. A me pare che si dovrebbero pure rimandare alla Commissione tutte le altre categorie di questa tabella, perchè, se non per tutte, almeno per una gran parte militano le stesse ragioni. Io cito, per esempio, i generi coloniali, e domando se vi sia la stessa proporzione tra Torino e Genova e le altre città dello Stato; così si dica per gl'impresari e per molti altri articoli.

Io credo dunque che sarebbe meglio che la Camera si occupasse di questa tavola soltanto per quello che riguarda Torino e Genova, e che per ciò che riguarda gli altri centri minori fosse rimandata alla Commissione.

Risulta dalle ragioni svolte dall'onorevole deputato Deforesta che nei centri più piccoli gli affari sono minori, e non soltanto in ragione della popolazione; cosicchè, se in Torino gli affari si fanno come dieci, in una città con una popolazione che sia il decimo di quella di Torino, gli affari non si fanno forse che sulla scala del ventesimo.

Io prego quindi la Camera di rimandare tutta la tabella B alla Commissione, per quanto spetta ai centri minori di Torino e di Genova, affinchè essa la esamini e riferisca sulla medesima nella prossima seduta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforesta ha la parola.

**DEFORESTA.** Accettando di buon grado le osservazioni del deputato Mantelli, io mi unisco alla sua domanda pel rinvio alla Commissione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io farei questa proposizione alla Camera che, cioè, pei banchieri fosse mantenuta la tavola come è proposta, e che si votassero le cifre relative per quanto riguarda Torino e Genova, e che pei comuni inferiori si rimandasse la medesima tabella alla Commissione; ma, per non allargare di troppo il campo e non aggravare di soverchio il lavoro della Commissione, è necessario che venga fissato, per quanto sia possibile, almeno il *maximum* per ciascheduna categoria.

**MANTELLI.** In seguito alla proposizione emessa dall'onorevole signor ministro delle finanze, io farei una proposta a questo riguardo, e sarebbe di ridurre alla metà quanto è stabilito attualmente per tutti i centri inferiori a Torino e Genova, poichè faccio osservare che, anche fra i comuni maggiori, pochi ve ne sono che contino 40,000 anime, se non vi si comprendono anche i sobborghi; se si guardi, per esempio, al municipio di Alessandria, ove non si tenga conto dei sobborghi, la città non conterrebbe che 18,000 anime.

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Mantelli che ora è in discussione la proposta del deputato Deforesta.

**MANTELLI.** Io parlo appunto sulla proposta del deputato Deforesta, e propongo che si riduca alla metà la tassa, eccettuati i comuni di Torino e Genova, e ne dico i motivi.

**PRESIDENTE.** Questa è appunto la proposta del deputato Deforesta.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Domando la parola.

Osservo che, con questo metodo di discussione, è difficile di tenere il filo delle nostre idee: la Commissione è incaricata dell'ardua impresa di mantenere il più che sia possibile il sistema di proporzionalità; in qualunque industria ci è sempre una buonissima ragione per diminuire la tassa, ma se non si vuole sacrificare il principio generale, bisogna paragonare ciascuna industria con tutte le altre.

La proposta dell'onorevole Mantelli mi pare troppo complessiva, e difficilmente potrei farmi un'idea del suo merito, come in questo momento non credo che alcuno di quanti sono al banco della Commissione se la possa formare. Relativamente ai banchieri pare sia riconosciuto che non sono troppo tassati: si discuterà in seguito per le altre professioni.

**PRESIDENTE.** Osservo al signor relatore che è precisamente sui banchieri che cade la discussione; quanto al resto non ci è difficoltà. Il signor ministro insiste nella cifra da lui proposta, e accettata dalla Commissione, e invece i deputati Deforesta e Mantelli vorrebbero che si facesse una riduzione da 800 a 400 lire pei comuni da 50 a 40,000 abitanti, o quanto meno s'inviassero di nuovo anche questa parte alla Commissione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione non accetta il rinvio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Allora votiamo su questo rinvio.

**MELLANA.** Domando la parola.

Non vorrei lasciare la Camera sotto l'impressione che può aver prodotta l'osservazione testè fatta dall'onorevole ministro. Esso ministro, per provare come in città di piccola popolazione vi possano essere banchieri di primo ordine, e quindi passibili di grave tassa, accennava come il più ricco banchiere dello Stato sia appunto un banchiere di Casale. È fuor di dubbio che il banchiere Vitta è uno dei più doviziosi cittadini dello Stato; ma esso è ricco di proprietà, ricco di capitali, e non per vaste operazioni bancarie. Anzi credo che tenga Banca per abitudine e per tenere, anche in pro d'altri, vive le estese sue relazioni, ma non per lucro. Volesse anche fare grandi operazioni nel senso propriamente detto di banca, credo nol potrebbe in una città quale è Casale, pur troppo priva d'industrie e di commercio. Lo stesso ricchissimo signor Vitta, considerato dal lato puramente dei lucri presumibili di banca, non può essere tassato come si vorrebbe in questa legge. Ripeto: non bisogna confondere il ricco proprietario, il ricco capitalista colla qualità di banchiere: in questa legge non è nè la proprietà nè il capitale che si vuole imporre, bensì l'industria bancaria.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Osserverò che, se il banchiere Vitta non fa più ora molti affari, ne ha però fatto dei rilevantissimi per lo passato, e a questo modo si è arricchito: esercitò, ad esempio, il commercio dei diamanti onestissimamente, e sopra una scala grandissima e mercè questo ammassò immense ricchezze.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti questa prima classe:

« Banchieri a Torino e Genova:

« 1° grado . . . . .	L. 1200
« 2° grado . . . . .	» 800
« 3° grado . . . . .	» 600
« 4° grado . . . . .	» 400. »

Il deputato Deforesta insiste nella sua proposta?

**DEFORESTA.** In seguito alle osservazioni fatte dal signor ministro sulla vera qualificazione dei banchieri, non insiste quanto a questi.

**MANTELLI.** Io pure ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Proseguirò adunque:

« Nei comuni da 30 ad 80,000 abitanti:

« 1° grado . . . . . L. 800

« 2° grado . . . . . » 600

« 3° grado . . . . . » 400

« 4° grado . . . . . » 200

« Nei comuni da 15 a 30,000 abitanti:

« 1° grado . . . . . L. 600

« 2° grado . . . . . » 400

« 3° grado . . . . . » 200

« 4° grado . . . . . » 150. »

(È approvata.)

« In tutti gli altri comuni: 1° grado, lire 400 - 2° grado, 250 - 3° grado, 150 - 4° grado, 100. »

(È approvato.)

Numero 2. « Agenti di cambio (negozianti), coloro che, senza applicarsi ad una specialità di commercio, fanno il commercio all'ingrosso di varie sorta di mercanzie. »

**BONAVERA.** Siccome le parole *varie sorta* sono piuttosto elastiche, e potrebbero dare luogo a questioni, sarebbe meglio, a senso mio, dire *due o più professioni*, perchè vi può essere dubbio se nella parola *varie* sia compreso chi eserciti due o tre generi di mercanzia.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione ebbe in mira quei negozianti i quali, specialmente nei porti di mare, fanno affari in molti generi; non si potrebbe dire più professioni, giacchè la loro è quella di negozianti. Sono per lo più capitalisti i quali comprano un intiero carico di bastimento; una volta sarà del pesce, un'altra volta saranno merci, saranno legna, pelli, grano o che so io. Si potrebbe dire « vari generi di mercanzie; » credo che questa frase risponderrebbe all'idea dell'onorevole deputato Bonavera.

**BONAVERA.** Io vorrei che si dicesse « due o più, » perchè se si adopera la parola *varie*, due o tre non potrebbero crederci comprese.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Faccio osservare che noi abbiamo in mira un capitalista il quale è sempre pronto a comprare un carico di una nave che ha fretta di ripartire, di qualunque cosa si componga. Talvolta vi sarà dello stagno, tal altra volta dell'indaco, quindi, dicendo *varie*, queste merci sarebbero tutte comprese.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bonavera insiste nella sua proposta?

**BONAVERA.** Dietro le spiegazioni date dal relatore, la ritiro.

**PRESIDENTE.** « Negozianti all'ingrosso di sete filate, trame, organzini, ecc. »

**BONAVERA.** Invece della parola *eccetera*, io crederei che si dicesse *e simili*.

**VALERIO.** Io credo che non si debba ammettere la parola *e simili*, perchè la seta filata, trame e organzini, sono le tre designazioni della seta, e non ve ne sono altre.

L'*eccetera* proposto dal ministro sta molto bene, perchè comprenderebbe i dopponi, la filoseila e la moresca che hanno un gran valore, ma sono merci di un'altra qualità.

Io credo quindi che si debba conservare l'*eccetera*. (*ilarità*)

**BONAVERA.** Allora io propongo che si dica *ed altri*.

*Foci.* No! Stia l'*eccetera*! (*Si ride*)

**BONAVERA.** Io non insisto.

**PRESIDENTE.** « Negozianti all'ingrosso di lane

« Negozianti all'ingrosso di coloniali. »

Qui si dovrebbe collocare l'aggiunta proposta dalla Commissione riguardo ai negozianti di cereali per via di mare.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Debbo rendere conto alla Camera d'un incidente occorso a tal riguardo nel seno della Commissione.

Il relatore aveva proposto alla Commissione di fare una distinzione tra i negozianti che trafficano in grani provenienti dall'estero, in grani transmarini, e tra quelli che esportano grani nazionali. Io aveva proposto di farne due gradi, e ciò specialmente per riguardo all'isola di Sardegna, ma quest'avviso non fu diviso dagli altri membri della Commissione. Perciò la proposta della medesima sarà difesa da un altro commissario; io personalmente persisto a credere che sia giusto di fare una distinzione pei grani della Sardegna; e mi riservo di fare come deputato una proposta a questo riguardo: il mio onorevole vicino assumerà per questa quistione le funzioni di relatore.

Riferisco intanto che la Commissione ad unanimità, meno un voto, ha respinto l'idea di fare una differenza pei grani della Sardegna. Mi riservo di formulare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Allora io pregherei di formularla ora, perchè è adesso che viene in acconcio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Mi rincresce di non poter aderire ad un tale emendamento, ma faccio osservare alla Camera che la massima parte dei negozianti in grano della Sardegna si limitano a mandare la loro merce a Genova, essi quindi non sarebbero compresi in questa categoria. Se poi si vuole favorire i negozianti che dalla Sardegna spediscono grani all'estero, dirò che in Sardegna non vi sono negozianti che facciano queste operazioni.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Ve ne sono a Cagliari.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ma pochi... Finchè avremo una tassa di 2 lire e 50 centesimi per ettolitro sul grano estero e la piazza di Genova dovrà ritrarre dall'estero una parte del suo approvvigionamento, non è probabile che i grani della Sardegna sieno mandati all'estero, perchè incontrerebbero all'estero senza protezione quei grani che sul mercato di Genova sono colpiti da un dazio di lire 2 50.

Non possono quindi trovare favore all'estero se non se in circostanze assolutamente eccezionali. Se poi vi sono negozianti in Sardegna che mandino direttamente grano all'estero, e combinino delle operazioni commerciali, in seguito a queste spedizioni certamente saranno questi negozianti in condizione di poter pagare la tassa.

*Una voce.* La piazza di Livorno.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io non credo che la piazza di Livorno offra un mercato migliore di Genova, poichè colà si trovano i grani esteri, e si debbono perciò vendere tutti alle stesse condizioni, mentre invece sulla piazza di Genova hanno una protezione di lire 2 e 50 centesimi.

Se si facesse una distinzione fra quelli che esportano, si verrebbe a sottrarre una classe assai facoltosa, che è quella specialmente dei negozianti che mandano il riso all'estero, i quali sono benissimo in condizione di poter pagare la tassa portata nella prima categoria, anzi fanno forse affari su più larga scala che molti di quelli che importano grano dall'estero. Io mi associo perciò pienamente all'avviso della Commissione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Di Revel.

**DIREVEL.** L'onorevole relatore della Commissione avendo accennato come egli sia rimasto solo del suo avviso, ed avendo fatto appello agli altri membri di esprimere l'opinione contraria che nel seno della Commissione fu manifestata, mi



corre debito di riferire che la questione la quale nacque nel seno della Commissione non fu già portata sul punto di vedere se si dovessero tassare maggiormente i commercianti di grani vengenti dall'estero o destinati per l'estero, ma sibbene se si dovessero tassare maggiormente i negozianti che fanno il commercio per via di mare. La Commissione credette che coloro che fanno il commercio di grano per via di mare, trafficano in questo genere in grosse quantità, cioè con navi piene di grano, e non come quelli che esercitano questo commercio all'interno, i quali lo fanno per via di carri, ed in quantità di gran lunga minore.

Quindi la questione nacque solo dacchè l'onorevole relatore, come deputato della Sardegna, credeva che gl'interessi dell'isola venissero quasi danneggiati da questa disposizione.

La Commissione ritenne che non era questione di vedere di quale origine fosse la materia di cui si fa commercio, ma solo di badare all'importanza del commercio che si fa in detta materia. Ora, si commerci in grani procedenti dalla Sardegna e destinati pel continente, o si commerci in grani che vengono dal mar Nero, e siano destinati per Livorno od altrove, l'importanza del traffico è sempre la stessa, quindi si deve applicare una identica misura per un commercio e per l'altro.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Mi pare una cosa molto anomala che un relatore fosse condannato a combattere la Commissione unanime, e per ciò non voleva fare questa proposta; e me la era intesa coll'onorevole deputato Francesco Serra, affinchè egli colla sua voce più eloquente della mia volesse sostenerla. Ora io vedo che egli non è al suo banco, nè so quale altro deputato della Sardegna voglia assumerne la difesa; quindi, come deputato, dirò quale è la mia intenzione.

Osservo che vi sono due gradi di commercio molto distinti. Ritorno sull'esempio che ho già recato. Un negoziante di Genova spedisce una nave; quella nave va nel Danubio e nel mare di Azof, va a Galatz e Taganrock. La nave ritorna nel porto franco di Genova carica di grano. Egli vede se conviene o non conviene venderlo a Genova; non ci trova il suo vantaggio a venderlo, e la spedisce via di nuovo, e va a vendere il grano a Londra. Egli ha un gran profitto; ma quest'uomo è un millionario, chè, se non è millionario, non potrebbe fare questo.

Ecco una categoria di commercio a cui non possono avventurarsi i piccoli capitalisti; i piccoli capitalisti andranno al più a caricare del grano a Palermo, a Messina, e lo manderanno qualche volta a Londra, e per lo più con navi inglesi che vengono a caricarlo, ma non faranno quel gran giro che ho voluto accennare. All'opposto, vi sono a Cagliari, per quanto mi è stato detto da parecchi sardi, molti negozianti i quali comprano nell'interno dell'isola i grani, e poi li spediscono a Marsiglia. Secondo la redazione accettata dalla Commissione, questi negozianti sarebbero pareggiati agli altri; e siccome bisogna classificare città per città, non si può dire che la risorsa della gradazione li salvi. Per questi non si potrà dire che quelli che vanno nel mar Nero sarebbero messi in primo grado, essi nell'ultimo?

No, o signori; a Genova si farà questa distinzione, ma a Cagliari non ci è nessuno che mandi a comperare grani nel mar Nero per venderli a Londra; ci saranno di quelli che compereranno del grano ad Isili, a Tortoli, ed andranno a venderlo a Marsiglia. Mi sembrava quindi tale la differenza di questi due commerci che io aveva proposto per i primi la redazione che era stata fatta originariamente dal deputato Quaglia, che io aveva già accettata l'altro giorno. Si diceva: « Grani esteri provenienti per via di mare; » questa sarebbe

stata un classe da porre qui sotto al numero 2; e poi ne avrei fatta un'altra intitolata: « Negozianti di grano che spediscono all'estero. » E questa proposizione è quella che aveva trasmessa per iscritto alla Commissione l'onorevole deputato Valerio, il quale, spero, verrà in mio aiuto coll'abile sua voce, e sosterrà pure questa proposta.

Quelli che io rimanderei al numero 3 sono i negozianti che si trovano specialmente a Cagliari ed Arona e sulle frontiere della Svizzera in Savoia; essi negoziano facendo spedizioni all'estero.

Osserverò alla Camera che, nelle proposizioni votate, quelli che fanno spedizioni da una città ad un'altra nell'interno, per esempio da Vercelli a Genova, sono nella tavola A meno colpiti. Io, fra questi grossi negozianti del mar Nero e quelli che fanno anche un commercio in grande, ma nell'interno, io voleva una classe intermedia, la quale comprendesse tutti i negozianti che mandano all'estero grani nazionali.

L'onorevole presidente della Commissione ha sviluppato col talento che lo distingue le ragioni che hanno indotta la Commissione a respingere la mia proposta; io però ho creduto di doverne appellare alla Camera, specialmente essendo deputato rappresentante uno dei collegi dell'isola sarda, ed altronde sembrandomi giusta e ragionevole questa differenza.

Quindi io proporrei di dire: « Negozianti di grano proveniente dall'estero per via di mare. »

**VALERIO**. Poichè l'onorevole relatore della Commissione mi ha interpellato, io svolgerò in brevi parole come intendessi questa questione.

Nella seduta di ieri io l'ho formulata, e la Camera parve accogliere con favore quella formula, e volle che fosse inviata alla Commissione. Io credeva che questo commercio di grani dovesse essere diviso in cinque categorie. La principale di esse comprenderebbe quelli che fanno il commercio in grande con grani provenienti dall'estero, come sono i nostri negozianti di Genova ed alcuni di Savona e di Nizza. Intendeva poi che fossero posti in seconda categoria quelli che negoziano non con grani esteri, ma con quelli della Sardegna e con quelli dell'interno, come, per esempio, sono quelli che si collocano nei magazzini di Arona, e si versano poi nella Svizzera. Io credo che questo commercio non debba confondersi col primo, poichè la sua importanza è molto minore.

Badi poi il signor ministro che nella Sardegna si fa un commercio di cabottaggio non molto in grande, per cui si distribuisce attorno alle coste il grano nelle varie parti dell'isola. Quindi, se si volesse eguagliare questo piccolo commercio di cabottaggio col gran commercio che si fa da ricchi negozianti con grani provenienti dal mar Nero, si correrebbe rischio di annientare questo piccolo commercio e di creare un monopolio mettendolo in mano di due o tre persone.

Intendeva poi che la terza categoria dovesse abbracciare quelli che nell'interno del paese, come a Vercelli ed a Novara, accumulano grano e riso, e poi lo vendono all'ingrosso ai negozianti dell'interno. Voleva che nella quarta categoria fossero posti coloro che nelle città di qualche importanza hanno botteghe, dove vendono grani e farine all'ingrosso ed al minuto. Nell'ultima categoria intendeva che fossero posti coloro che vendono grani e farina soltanto al minuto.

Questa è la proposizione che io faceva ieri, e che la Camera parve accogliere con favore. Io la credo basata sulla giustizia, e voterò oggi come proponeva ieri, affinchè coloro che fanno il commercio del lago Maggiore e della Sardegna vengano separati da quelli che con bastimenti propri caricano cereali nei porti del mar Nero, e li smerciano in Inghilterra ed in altre parti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mameli ha la parola.

**MAMELI.** In assenza del deputato Serra, cui ha fatto appello il signor relatore della Commissione, e persuaso come sono della giustizia della proposta del medesimo, onde stabilire una differenza fra gli speculatori di grani esteri e quelli di grani indigeni provenienti per la via di mare, io mi proponeva di prendere la parola per addurre le ragioni, per altro ovvie, della differenza enorme fra l'una e l'altra speculazione. Siccome però giunge ora opportunamente l'onorevole deputato Serra, io gli cedo di buon grado la parola, persuaso che egli, meglio di me potrà soddisfare co'suoi lumi onde sviluppare la presente discussione.

**SERRA FRANCESCO.** Posto che il deputato Mameli gentilmente mi cede la parola, io l'accetterò di buon grado; ma protesto che, non avendo assistito alla questione che venne agitata, perchè momentaneamente assente dalla Camera, non saprei a quali argomentazioni attenermi o quali combattere.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Gustavo Cavour propone un emendamento alla proposta della Commissione, il quale consiste nel dire: « I negozianti all'ingrosso di grani provenienti dall'estero per via di mare. »

La Commissione proponeva di dire soltanto: « I negozianti in cereali per via di mare, senza distinzione di provenienza. »

**SERRA FRANCESCO.** Io trovo razionale la proposta del deputato Cavour, come non trovo troppo razionale quella della maggioranza della Commissione. La tassa, se non m'inganno, deve colpire il negoziante all'ingrosso, ma non deve colpire i mezzi di trasporto.

Quello che esercita il negozio di grani all'ingrosso nelle provincie continentali non deve essere in faccia alla tassa collocato in condizioni diverse da quello che eguale negozio esercita nell'isola di Sardegna.

La tassa deve colpire il negozio esercitato in una sfera più o meno considerevole, ma non deve fare differenza alcuna circa i mezzi coi quali il genere comprato si trasporta in altro luogo.

Vero è che dalla Sardegna mandansi a Genova e ad altri porti dello Stato grosse navi cariche di cereali; ma è pure vero che lungo le immense coste dell'isola si esercita il piccolo cabottaggio colle derrate indigene, e che piccoli carichi non eccedenti la portata delle coralline napoletane vanno continuamente, nella buona stagione, dalla Sardegna a Genova, a Savona, a Nizza, cariche di cereali.

Ma, se la Camera non accetta l'emendamento Cavour, quale ne sarà la conseguenza? il piccolo cabottaggio andrà in rovina, e colui che in piccolo barco trasporterà per mare trenta sacchi di grano sarà colpito da una tassa immensamente superiore a quella che la legge applica a quel negoziante il quale con un *furgone* di proporzioni colossali trasporterà per terra il doppio ed il triplo dello stesso genere, senza correre alcuno dei pericoli che nella navigazione s'incontrano. Quindi mi pare razionalissima la proposta iniziata l'altro giorno ed oggi confermata dall'onorevole relatore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Ma non come relatore.

**SERRA FRANCESCO.** Sì, come deputato, come vuole. Fra il negoziante in grani proveniente dall'estero e quello proveniente dalla Sardegna deve esservi una differenza di trattamento, perchè questi sono prodotti nazionali, come quelli delle provincie continentali.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Di Revel.

**DI REVEL.** L'onorevole preopinante non era presente quando io esposi le ragioni per cui la Commissione entrò in

una sentenza diversa da quella che fu privatamente espressa dal signor relatore. La Commissione non si è in questa questione preoccupata di vedere donde provenissero i grani; essa pose per principio che si dovesse colpire maggiormente il commercio fatto all'ingrosso; se si avesse potuto avere qualche segno esteriore di un commercio per terra fatto su scala tale da doversi considerare all'ingrosso nella guisa stessa di quello fatto per via di mare, essa avrebbe messo il commercio interno sul piede stesso dell'esterno, ossia di quello fatto per via di mare. Ma la Commissione osservò che il commercio fatto per mezzo di navi non si può dire che non sia commercio all'ingrosso (provenga dalla Sardegna o vi vada, provenga dal mar Nero o vi sia diretto, la Commissione non se ne è occupata, nè credo se ne dovesse occupare); per conseguenza non ha potuto non considerare come vero commercio all'ingrosso, nell'assoluta proprietà dei termini, quel commercio di grani che si fa con navi che traversano il Mediterraneo.

**SERRA FRANCESCO.** Io ho già dichiarato che ciò a che non avrei acconsentito era che si fosse introdotta una diversità di trattamento fra il negoziante all'ingrosso nelle provincie continentali ed il negoziante all'ingrosso in Sardegna. La mia proposizione non è che questa. Se il trattamento è eguale tanto per quelli che commerciano all'ingrosso nei grani qui, e lo trasportano con carri, quanto per quelli che commerciano all'ingrosso in Sardegna, e lo trasportano su navi, io dichiaro che non ho nulla ad opporre; ma, se vi ha differenza di trattamento fra quello che viaggia per mare e traversa il Mediterraneo e quello che viaggia per terra sugli stradali del continente, io dico che questa diversità non dovrebbe sussistere, e sarebbe, a mio avviso, assolutamente irrazionale ed ingiusta.

**DI REVEL.** Io credo che la diversità si presenti di per sé stessa; per caricare una nave vi andranno forse venti o trenta carri, per scaricarla altrettanti; dunque è naturale che un commercio fatto con venti o trenta carri alla volta per caricare una nave si debba considerare commercio all'ingrosso più di quello che si fa sopra i carri.

Del resto ritenga il preopinante che qui si tratta di applicare il principio del commercio all'ingrosso ed il trasporto per via di mare; quanto poi all'applicazione del diritto, siccome è determinato dalla residenza dell'individuo che fa il commercio, se questi risiederà in una città di una data popolazione, pagherà un diritto; se risiederà in una città che abbia minore popolazione, pagherà di meno.

La Commissione, ripeto, non si fece a cercare l'origine della materia di cui si faceva commercio, non si fece ad indagare riguardo ai commercianti di grano, più di quello che si sia fatta ad indagare riguardo ai negozianti di lino, di canape e di altri generi, donde procedessero gli oggetti del traffico; si fece solo a porre mente all'importanza di questo traffico.

Ora nessuno potrà negare che un commercio fatto alla spicciolata, come è quello che si fa per mezzo di carri, sia un commercio assai minore di quello che è fatto con navi più o meno grosse.

Il diritto, ripeto, dipenderà tutto dalla residenza del commerciante; se risiede in una città molto popolosa, pagherà di più; se risiederà in una città meno popolosa, pagherà di meno; ma sta sempre il principio dell'importanza del commercio.

**MAMELI.** Prendo nuovamente la parola per rischiarare la questione e metterla sul suo vero terreno, dal quale conviene dire che molto si è scostato l'onorevole deputato Di

Revel. Egli vuole stabilire la differenza soltanto tra il commercio dei grani all'ingrosso ed in dettaglio, e sotto questo rispetto ha pienamente ragione, atteso che niuno può avere il coraggio di sostenere che sia commercio di dettaglio quello che si fa dai porti della Sardegna a quello di Genova ed altri della riviera.

Ma la questione dell'imposta deve prendere il suo vario carattere dall'importanza delle speculazioni. Ora, siccome enorme è la differenza che passa tra il commercio che i nostri concittadini fanno col mar Nero e quello che fanno colla Sardegna, è più che ovvia la conseguenza che queste diverse speculazioni, immensamente distanti per la loro importanza, non possono essere equiparate nell'imposta. E qui giova altresì l'osservare che, stante la vicinanza dei porti della Sardegna con quelli della riviera di Genova e l'agevolezza delle comunicazioni, si possono da un capitano e da un solo bastimento fare anche dieci viaggi nel giro dell'anno, e così impiegare per dieci volte lo stesso capitale nella speculazione dei grani, senza che questa abbia per ciò una maggiore reale importanza.

**VALERIO.** Le parole pronunziate dall'onorevole deputato Mameli mi dispensano dal rispondere ciò che intendeva di dire all'onorevole Di Revel; e, lasciando quel soggetto, vengo a quello del cabottaggio, a cui nessuno rispose. Egli è evidente che, ammesso questo articolo, il commercio di grano col mezzo del cabottaggio lungo le coste della Sardegna resta distrutto, e viene eziandio recato un gravissimo danno al commercio di cabottaggio lungo le coste della Liguria, e questo è un secondo male cui bisogna ovviare.

La distinzione massima sta in ciò che sia chiamato « grano di estera provenienza per via di mare, » perchè è una speculazione che non si può fare se non con grossi capitali, mentre lo stesso non si può dire di quella che si fa con i grani interni, perchè il nostro paese non è adatto per fare grosse speculazioni in grano interno, atteso le condizioni della sua coltivazione e consumazione.

Per tali ragioni io credo che debba mantenersi la proposizione che ho fatta nella seduta antecedente. Qualora poi questa fosse respinta, mi riservo di proporre un emendamento relativamente al commercio di grano di cabottaggio lungo le coste della Sardegna e della Liguria.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Cavour Gustavo.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

« Impresari per la costruzione di opere pubbliche. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Debbo significare alla Camera che ieri, mentre si scioglieva la seduta della Commissione sulle leggi d'imposta, le fu rimessa una petizione sporta dagli impresari di opere pubbliche, i quali domandano che sia adottato un nuovo sistema. La Commissione non avendo ancora potuto esaminare tale petizione, io chiederei che si sospendesse la votazione su questo articolo.

**PRESIDENTE.** Questo articolo sarà sospeso finchè la Commissione non abbia riferito sulla petizione testè mentovata. Si passerà intanto al numero 3.

Il deputato Franchi ha facoltà di parlare.

**FRANCHI.** Mi pare che la discussione finqui seguita intorno ai negozianti da grano giovi a corroborare l'opinione che io stava per manifestare, essere, cioè, necessario di fare anche distinzione tra i sensali di grano. Sulla piazza di Torino, e forse anche su quella di Genova, che io non conosco abbastanza per giudicare con fondamento, si trovano sensali da grano ai quali se si applicasse la tassa di lire 600, si farebbe cosa evidentemente ingiusta.

Pochi giorni sono l'onorevole signor ministro delle finanze diceva che i negozianti da grano del Piemonte o, meglio, come egli disse, della valle del Po, non sono per lo più che carrettieri, i quali per conto proprio trasportano i grani nell'interno della città. I negozianti all'ingrosso in tali paesi non sono per avventura tanti quanti si potrebbe credere che siano; e quindi le operazioni dei sensali sono assai limitate.

A questi ultimi sarebbe ingiusto imporre la tassa di 600 lire. Io proporrei perciò che la Camera rimandasse anche alla Commissione questa designazione dei sensali da grano, affinché essa introducesse per essi una divisione analoga a quella stata adottata relativamente ai negozianti. Si è adottata una divisione relativamente ai negozianti; parmi sia necessario d'introdurla anche per sensali, tanto più, come io diceva, che moltissimi sensali di grano non potrebbero certamente sottostare ad un'imposta di lire 600.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole deputato Franchi crede che a Torino vi siano molti sensali da grano; io credo invece tutto al contrario, che, cioè, non ve ne siano. Vi sono dei facchini che fanno accidentalmente i sensali, e questi evidentemente non saranno categorizzati in questa tabella, non essendo veri sensali.

**FRANCHI.** Domando la parola.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Nella massima parte poi dei mercati del Piemonte accade lo stesso; vi sono, cioè, i facchini che fanno i sensali. Dove vi sono veri sensali, come a Vercelli ed a Novara, creda pure che questi possono pagare la tassa. A Vercelli, per esempio, saranno assoggettati alla tassa di 300 lire; ciò non accomoderà loro sicuramente (*Ilarità*); ma, dico, sono benissimo in condizione di pagarle, poichè fanno molti affari. Il sensale, ad esempio, che è impiegato dagli affittavoli del naviglio probabilmente ritrarrà più di due o tre mila lire da quei soli clienti.

Quindi dico non esservi la necessità della gradazione proposta dall'onorevole Franchi, perchè quelli che vendono le piccole partite non sono propriamente sensali, ma facchini la cui principale industria è di caricare e scaricare i sacchi.

La parte che fanno di sensali non è per loro che un'industria accessoria, e non possono essere contemplati in questa categoria in cui sono compresi i veri sensali, cioè quelli delle piazze pur ora indicate e della piazza di Genova, i quali possono benissimo pagare la tassa portata al numero 3 della tavola B. Quindi io non credo opportuno di accogliere la proposta del deputato Franchi.

**PRESIDENTE.** Il deputato Stallo intende di parlare sullo stesso argomento?

**STALLO.** Io vorrei dire poche parole sui sensali pel commercio serico.

**PRESIDENTE.** Allora darò prima la parola al deputato Franchi, dacchè è meglio che si esaurisca anzitutto la presente questione.

**FRANCHI.** Salva qualche piccola modificazione nei termini, sono perfettamente d'accordo col signor ministro. Egli disse che sulla piazza di Torino i facchini fanno i sensali, il che vuol dire, in altri termini, che io ho perfettamente ragione, che, cioè, i sensali da grano della piazza di Torino non eccedono gran fatto la condizione di facchini.

Dal che viene dimostrato necessario di porre nella legge una designazione, dicendo, per esempio, *sensali approvati od autorizzati*, poichè, siccome gli agenti delle finanze per lo più hanno un altro metodo d'interpretare le leggi, diverso talvolta da chi le fa, potrebbe benissimo capitare che fossero

poi considerati sensali quelli che ora noi non consideriamo come tali. Egli è necessario che la legge sia chiara quanto è possibile. Se esistono sensali che veramente guadagnino tanto da poter pagare questa tassa, la paghino; bene sta; ma non devono correre rischio di essere compresi fra i sensali coloro che non sono realmente tali, e non fanno che tenuissimi guadagni.

**BONAVERA.** Il signor ministro delle finanze disse che a Torino non ci sono sensali da grano; ma io gli domanderò perchè in questa categoria 3 si dica: « Sensali per le granaglie, » e ciò espressamente per Torino e Genova. Dunque si fa una categoria di una cosa che non esiste.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Potrebbero esistere.

**BONAVERA.** Mi pare che in detto caso si potrebbe cancellare quest'articolo.

Inoltre osserverò che, secondo l'articolo 6, che verrà discusso, sarebbero anche soggetti ad una gradazione forzata.

Dirò poi ancora che mi pare improbabile che nella città di Torino non ci siano sensali di questi generi. Il signor ministro dice che sono facchini; ma allora questi dovrebbero essere soggetti alla tassa, perchè altrimenti sarebbe una frode che si aprirebbe alla legge, perchè la ragione addotta dal signor ministro, che sono i facchini che fanno i sensali, sarebbe applicabile a tutto lo Stato. Si dirà, per esempio, che in Oneglia e Porto Maurizio i sensali sono facchini, e per conseguenza nessuno pagherà la tassa. Io non vorrei che vi fosse esclusione per alcuno, e tanto meno per una città tanto importante come è Torino. Soggiungerò (ed in questo mi accosto alla proposizione fatta dall'onorevole deputato Franchi), che trovo le cifre troppo forti. Se noi consideriamo che l'esercizio della professione di sensale possa farsi da tutti, in questo caso certamente la cifra è troppo grave, perchè surpasserebbe quella che è stata posta per gli stessi negozianti di grano, gravati di meno per essersi posti per l'interno in terza categoria della tavola A. Ora, essendo i sensali collocati anche nella terza categoria B, se si vuol osservare la proporzione che vi è fra queste cifre, la Camera riconoscerà che le tasse proposte dalla tavola B, che pagherebbero i sensali, sono più forti di quelle che pagherebbero nella tavola A gli stessi negozianti di grano; di modo che queste cifre sarebbero esorbitanti, l'accessorio supererebbe il principale.

La cosa potrebbe benissimo essere diversa nel senso di ciò che diceva il deputato Franchi, se i sensali avessero la esclusiva; ma io credo che ciò non sia, perchè generalmente questa non esiste. Ora bisognerebbe che noi avessimo una regola per conoscere se questi sensali sono troppo imposti, e se la tassa sia proporzionale; converrebbe sapere se debbono godere di una esclusiva, ed in tal caso la tassa può essere più

forte; ma, se la professione di sensale si lascia libera a tutti, e se, come dice il signor ministro, tutti i facchini possono fare il sensale, allora la tassa che si farebbe pagare sarebbe davvero esorbitante.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Gli onorevoli deputati Franchi e Bonavera non hanno posto mente che nel paragrafo 5 dell'articolo 25, che ho invocato tante volte, tutti i sensali facchini sono pienamente esentati dalla tassa, il che è giusto.

Dimodochè mi pare che tutti i loro argomenti poggiassero sopra una base falsa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Franchi insiste nella sua proposta?

**FRANCHI.** Insisto; e, se la Camera me lo permette, aggiungerò un'osservazione.

L'articolo 25 esclude i facchini, è vero; ma io non parlo dei facchini. Il ministro delle finanze ha detto *facchini e sensali*; io mi permetterò di osservare che vi sono individui che s'intromettono nel commercio dei grani anche sulla piazza di Torino che non sono facchini, ma che tuttavia non possono seriamente essere tenuti per sensali nel senso della legge che stiamo discutendo.

L'articolo 23 non fu invocato a proposito nella questione che io ho mossa.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti la proposta del deputato Franchi, il quale vorrebbe che, invece di « sensali per le granaglie, » si dicesse: « sensali approvati per le granaglie. »

**VALERIO.** Si rimandi alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Sarà mandata alla Commissione.

Prego i signori deputati di radunarsi domani alle ore 12 negli uffici per l'esame di due progetti di legge, cioè il primo per lo stabilimento di una linea di navigazione a vapore fra Genova e l'America, ed il secondo per l'erezione in comune delle borgate del Sulcis in Sardegna.

Domani si dovrà altresì addivenire alla nomina di due membri mancanti alla Commissione degli spogli in sostituzione degli onorevoli Elena e Buffa.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Nomina di due commissari per la Commissione degli spogli;

2° Continuazione della discussione sul progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio e sulle professioni ed arti liberali.